SERMOLAB S.R.L.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del__12/12/2024_____

_____

SERMOLAB s.r.l.
Via Le Pastine, 3
04010 SERMONETA (Latina)
C. Fisc./Part. IVA: 00302800594

Glossario

Attività sensibili:	Le specifiche attività a rischio reato.
Codice Etico:	Il Codice Etico adottato dalla SERMOLAB srl
Collaboratori esterni:	consulenti, fornitori, collaboratori e tutti coloro i quali operano direttamente ed indirettamente in nome e per conto e/o sotto il controllo della SERMOLAB srl
Decreto 231:	Il Decreto Legislativo n. 231 dell'08 giugno del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Destinatari:	Dipendenti, medici, membri degli organi sociali, soci, Amministratori, dirigenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner, e tutti coloro che intrattengono rapporti con la società a qualsiasi titolo e/o ragione.
Modello di organizzazione, gestione e controllo o Modello 231:	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla SERMOLAB srl ai sensi del D.lgs. 231/01 comprensivo dei suoi allegati.
Organismo di Vigilanza o OdV:	L'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento ed osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

INDICE

PARTE GENERALE pag. 7

1. Il Decreto Legislativo 231/2001 - Responsabilità amministrativa degli enti pag. 7
2. Art. 5 D. Lgs. 231/01 – Disciplina della responsabilità dell'ente pag. 7
3. Artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01 – Il Modello di Organizzazione e di Gestione, quale strumento di prevenzione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 - Esclusione di responsabilità dell'ente pag. 8
4. Il Modello di organizzazione dell'ente: caratteristiche pag. 8
5. Modello ex D.lgs. 231/01 – Sistema di deleghe e procure pag. 9
6. Modello ex D.lgs. 231/01 – Onere della prova in sede giudiziale pag. 9
7. Linee guida di riferimento nell'elaborazione del Modello 231 pag. 9
8. Enti destinatari del decreto 231/01 pag. 9
9. Soggetti destinatari del Modello all'interno dell'ente pag. 9
10. Reati presupposto disciplinati dal D. lgs. 231/01 pag.10

A. Il Sistema organizzativo della Sermolab srl pag. 14

1.a Premessa pag. 14
2.a Organigramma e assetto organizzativo aziendale pag. 14
3.a Sistema di gestione per la Qualità – pag. 15
4.a Sistema di gestione in materia di rifiuti pag. 15
5.a Gestione dei sistemi informatici e sicurezza dati pag. 15

B. Attività della Sermolab srl pag. 16

C. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Sermolab srl pag. 16
1.c Adozione, obiettivi e finalità del Modello 231/01 pag. 16
2.c Struttura e fasi del Modello 231 e sua diffusione pag. 16
3.c Attività sensibili della Sermolab srl pag. 17

D. L'Organismo di Vigilanza pag. 18
1.d Caratteristiche pag. 18
2.d Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e di sospensione pag. 18
3.d Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza pag. 19
4.d Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza pag. 20
5.d Nomina dell'Organismo di Vigilanza

E. Le sanzioni a carico dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 pag. 20

F. Sistema disciplinare e sanzionatorio pag. 23

1.f Principi generali
2.f Soggetti destinatari
3.f Sanzioni nei confronti dei lavoratori
4.f Misure nei confronti degli amministratori
5.f Misure nei confronti dei soci
6.f Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori e partner
7.f Informativa per i Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner

CODICE ETICO pag. 25

PARTE SPECIALE – I REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS 231/01 E ANALISI DEL RISCHIO DELLA SERMOLAB SRL pag. 38

Risk Analysis pag. 39

Reati contro la Pubblica Amministrazione art. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 pag. 40-50
- Art. 24 D.lgs 231/01
- I singoli reati previsti dall'art. 24 D. Lgs 231/01
- Art. 25 D. Lgs 231/01
- I singoli reati previsti dall'art. 25 D. Lgs. 231/01
- Reati contro la P.A.: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato
- Principi di comportamento e procedurali (o protocolli di controllo e prevenzione)

Reati Informatici Art. 24 bis D. Lgs. 231/01 pag. 51-57
-Art. 24 bis D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 24 bis D. Lgs 231/01
-Reati Informatici: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato
-Principi di comportamento e procedurali (o protocolli di controllo e prevenzione)

Reati di Criminalità organizzata art. 24 ter D. Lgs. 231/01 pag. 58-64
-Art. 24 ter D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 24 ter D. Lgs 231/01
-Reati di criminalità organizzata: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato
-Principi di comportamento e procedurali (o protocolli di controllo e prevenzione)

Reati di falso art. 25 bis D. Lgs. 231/01 pag. 65-67
-Art. 25 bis D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 bis D. Lgs 231/01
-Reati di falso: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato

Reati contro l'Industria ed il Commercio art. 25 bis 1 D. Lgs. 231/01 pag. 68-69
-Art. 25 bis 1 D. Lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 bis 1 D. Lgs. 231/01
-Reati contro l'industria ed il commercio: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato

Reati Societari art. 25 ter D. Lgs. 231/01 pag. 70-80
-Art. 25 ter D.lgs 231/01

-I singoli reati previsti dall'art. 25 ter D. Lgs 231/01
-Reati societari: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato
-Principi di comportamento e procedurali (o protocolli di controllo e prevenzione)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico art. 25 quater D. Lgs. 231/01 pag. 81
-Art. 25 quater D.lgs 231/01

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/01 pag. 82
-Art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/01

Reati contro la personalità individuale art. 25 quinquies D. Lgs. 231/01 pag. 83-85
-Art. 25 quinquies D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 quinquies D. Lgs 231/01
-Reati contro la personalità individuale: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato

Abusi di Mercato art.25 sexies D. Lgs. 231/01 pag. 86-87
-Art. 25 sexies D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 sexies D. Lgs 231/01

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro art. 25 septies D. Lgs. 231/01 pag. 88-90
-Art. 25 septies D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 septies D. Lgs 231/01
-Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato
-Principi di comportamento e procedurali (o protocolli di controllo e prevenzione)

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio art. 25 octies D. Lgs. 231/01 pag. 91-93
-Art. 25 octies 4 D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 octies D. Lgs 231/01
-Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato

Reati in materia di violazione del diritto d'autore art. 25 novies D. Lgs. 231/01 pag. 94
-Art. 25 novies D.lgs 231/01

Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria art. 25 decies D. Lgs. 231/01 pag. 95
-Art. 25 decies D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 decies D.lgs. 231/01

Reati ambientali art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 pag.96-113
-Art. 25 undecies D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 undecies D. Lgs 231/01
-Reati ambientali: individuazione funzioni aziendali interessate ed aree a rischio reato

Reato di impiego di lavoratori terzi privi di permesso di soggiorno art. 25 duodecies D. Lgs.

-Art. 25 duodecies D.lgs 231/01
-I singoli reati previsti dall'art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01

Allegato 1 Organigramma aziendale;
Allegato 2 Documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008;
Allegato 3 Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
Allegato 4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
Allegato 5 Procedure operative.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 231/01 - Responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti" adeguando così la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali (Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995, Convenzione del 26.05.1997, anch'essa firmata a Bruxelles, e la Convenzione OCSE del 17.12.1997), a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/01 superando, di fatto, sia il principio costituzionale (art. 27), secondo il quale, la responsabilità penale è solo personale, nonché il consolidato principio giuridico "societas delinquere non potest", ha previsto la possibile responsabilità dell'ente derivante dalla commissione di specifici illeciti da parte di coloro che agiscono in nome e per suo conto, allo scopo di recare profitto all'organizzazione. Ciò che si contesta all'Ente, in tema di responsabilità amministrativa da reato, è una colpa di tipo organizzativo, fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati specifici previsti dal decreto (Cassazione penale, sez. un., 24/04/2014, n. 38343).

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge, dunque, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, entrambe oggetto di accertamento da parte del giudice penale, e sussiste anche nelle ipotesi in cui la persona fisica, autrice del reato, non sia identificata o non risulti punibile o il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Il D.Lgs. 231/01, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevede l'applicazione di sanzioni:

1) pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti;
2) interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
3) confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
4) pubblicazione della sentenza di condanna, in caso di irrogazione di sanzioni interdittive.

2. Art. 5 D.Lgs. 231/01 – Disciplina della responsabilità dell'ente

L'art. 5 individua il c.d. criterio di imputazione oggettiva, a norma del quale l'ente risponde solo dei reati commessi nel suo "interesse o vantaggio" da parte di:

a)persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;

b)persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Per interesse, si intende, l'indole soggettiva, la volontà della persona fisica che non ha agito contro l'impresa. Per contro, il vantaggio, si caratterizza come complesso di benefici soprattutto di carattere patrimoniale, tratti dal reato, valutabili ex post.

I criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 d.lg. n. 231 del 2001 all'"interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento

della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. (Cassazione penale, sez. un., 24/04/2014, n. 38343).
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, l'ente non risponde del reato quando le persone fisiche (siano esse in posizione apicale o meno, collaboratori, ecc.) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Nella diversa ipotesi, invece, in cui l'autore del reato commetta il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, anche se l'ente non dovesse ricevere alcun vantaggio o ne ricevesse uno minimo, vi sarà comunque la sua responsabilità, salvo l'attenuante prevista dall'art. 12, comma 1, lett. a), (sanzione pecuniaria ridotta della metà).
La responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231/01, si può configurare anche nella forma del tentativo, ossia quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

3. Artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01 – Il Modello di Organizzazione e di Gestione, quale strumento di prevenzione dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 - Esclusione di responsabilità dell'ente

La elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, del D.Lgs. n. 231 del 2001, esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs., qualora l'ente provi che:
a)l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b)il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c)le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d)non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
L'art. 7, comma 2, D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità di escludere la responsabilità dell'ente, anche nell'ipotesi di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In caso contrario, l'art. 7, comma 1, D.Lgs. 231/01, sancisce la responsabilità dell'ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

4. Modello di organizzazione dell'ente: caratteristiche

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/01, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:
a)individuare le attività nel cui ambito posso essere commessi i reati;
b)prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c)individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
d)prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e)introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il Modello, inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 231/01, deve prevedere idonee misure atte a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando, tempestivamente, situazioni di rischio.

Infine, l'articolo richiamato, al comma 4, ritiene necessaria per una efficace attuazione del modello:
a)una verifica periodica, con sua eventuale modifica, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero per intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b)un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

5. Modello ex D.Lgs. 231/01 – Sistema di deleghe e procure

In tema di responsabilità amministrativa da reato, l'Ente è impegnato ad assumere, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo chiaro e completo l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interne, il sistema di deleghe aziendali e procure.
Per delega, s'intende l'atto interno di attribuzione di funzione e compiti, riflesso nel sistema di comunicazione organizzativa; per procura, invece, il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.
Il sistema delle deleghe e delle procure, con i relativi poteri, periodicamente aggiornato e regolarmente documentato, deve rispettare i seguenti requisiti:
1)la delega deve essere formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
2)devono essere indicati con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
3)devono essere previste limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
4)devono essere contemplate soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
5)deve essere prevista l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei poteri delegati;
6)la delega deve essere formata rispettando il principio di segregazione delle funzioni e dei ruoli;
7)deve essere coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicate dall'ente.
L'Organismo di Vigilanza deve essere portato a conoscenza delle deleghe e delle procure e può verificare la coerenza delle stesse con la struttura aziendale.

6. Modello ex D.Lgs. 231/01 ed onere della prova in sede giudiziale

L'adozione del modello 231, sulla base della recente giurisprudenza in materia, è condizione necessaria ma non sufficiente per non incorrere in responsabilità amministrativa essendo demandato al giudice il compito di valutare se il Modello adottato sia conforme e adeguato rispetto allo scopo di prevenzione dei reati perseguito, eliminando, o quantomeno, riducendo il più possibile il rischio di commissione degli stessi.

7. Linee guida di riferimento nell'elaborazione del Modello 231/01

La SERMOLAB srl ha proceduto alla predisposizione ed all'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ed attuazione di quanto previsto ai sensi di legge.
Il presente modello 231/01 si conforma alle linee guida del 2014 predisposte da Confindustria, nonché alla normativa di settore.

8. Enti destinatari del Decreto 231/01

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, i destinatari del Decreto 231/01 sono "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica".

9. Soggetti destinatari del modello all'interno dell'ente

Il presente modello, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01 è destinato a:

-Dipendenti;
-Medici;
-Amministratori e membri degli organi sociali;
-Collaboratori esterni e liberi professionisti che intrattengono rapporti anche non occasionali con la società;
-Partner;
-Altri fornitori e consulenti che non rientrino nelle categorie sopra previste, pur se non soggetti ad attività di vigilanza da parte dell'azienda, i quali sono comunque tenuti al rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice etico adottato dall'ente, ai quali, infatti, ne viene consegnata, o comunque messa a disposizione, una copia controfirmata per accettazione.

10. Reati presupposto disciplinati dal D.Lgs. 231/01

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore nel D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, l'attuale elenco dei reati presupposti risulta essere il seguente:
(art. 24 D.Lgs. 231/01) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
-malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
-indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316 ter c.p.);
-truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
-truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
-frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
(art. 24 bis D. Lgs. 231/01) Delitti informatici e trattamento illecito di dati:
-falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
-accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
-detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.);
-diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
-intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
-installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
-danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
-danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
-danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
-danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
-frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
(art. 24 ter D.Lgs. 231/01) Delitti di criminalità organizzata:
-associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
-associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
-associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
-scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
-sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

-associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
-illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. II, lett. a), numero 5), c.p.p.).
(art. 25 D. Lgs. 231/01) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
-concussione (art. 317 c.p.).
-corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
-corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
-circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
-corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
-induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
-pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
-istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
(art. 25 bis D. Lgs. 231/01) Reati posti a tutela della fede pubblica in tema di attività nummarie:
-falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
-alterazione di monete (art. 454 c.p.);
-spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
-spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
-falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
-contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
-fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
-uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
-contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
-introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
(art. 25 bis. 1. D. Lgs. 231/01) Delitti contro l'industria e il commercio:
-turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
-frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
-vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
-vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
-fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
-contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
-illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513 bis c.p.);
-frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
(art. 25 ter D.Lgs. 231/01) Reati societari:
-false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
-fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
-non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.);
-false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma I e III, c.c.);
-impedito controllo (art. 2625, comma II, c.c.);
-formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
-indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);

-illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
-illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
-operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
-indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
-illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
-aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
-omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
-ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma I e II, c.c.);
-corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
(art. 25 quater D.Lgs. 231/01): Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
-delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da codice penale e dalle leggi speciali.
(art. 25 quater 1, D.Lgs. 231/01) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:
-pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
(art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01) Delitti contro la personalità individuale:
-riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
-prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
-pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
-detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater);
-pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
-iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
-tratta di persone (art. 601 c.p.);
-acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
(art. 25 sexies D. Lgs. 231/01) Abusi di mercato:
-abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
-manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
(art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:
-omicidio colposo (art. 589 c.p.);
-lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
(art. 25 octies, D.Lgs. 231/01) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:
-ricettazione (art. 648 c.p.);
-riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
-impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).;
-autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).
(art. 25 novies D. Lgs. 231/01) delitti in materia di violazione del diritto d'autore:
-messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma I lett a) bis);
-reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma III);
-abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171bis L. 633/1941 comma I);

-riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis L. 633/1941 comma II);
-abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. 633/1941);
-mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941);
-fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941).
<u>(art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:</u>
-induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
<u>(art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) Reati ambientali, così come modificato dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 :</u>
-inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
-disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
-delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
-traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
-circostanze aggravanti – associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno o qualsiasi dei delitti previsti nel nuovo titolo VI –bis c.p. (art. 452 octies c.p.);
-uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
-distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
-scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
-attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
-inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
-violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
-traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
-attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
-false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda

SISTRI -area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
-reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (D.lgs. 152/06 art. 279 comma 5)
-importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1. 2, 3 bis e 6);
-reati in materia di ozono ed atmosfera - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3 L. 549/93):
-inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
-inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9)
(art. 25 – duodecies D.Lgs. 231/01): Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:
Questa nuova figura di reato presupposto prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

A. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA SERMOLAB SRL

1.a Premessa

La SERMOLAB srl, costituita nel 1978, fornisce un servizio di analisi chimico-cliniche e batteriologiche all'avanguardia, in regime di convenzione con il SSN, con oggetto sociale, tra l'altro, attività di ricerche ed analisi chimiche, microbiologiche e cliniche, consulenza e prestazioni professionali relative, l'attività di analisi radioimmunologiche, tossicologiche, radiologiche, ecografiche e di alta diagnostica per immagini, l'attività di poliambulatorio specialistico.
Il laboratorio SERMOLAB srl, ubicato in Sermoneta, Via Le Pastine n. 3, eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per le attività di patologia clinica nell'ambito del SSR, nonché prestazioni private.
La struttura, nel corso degli anni, si è sviluppata accompagnando la crescita demografica del territorio circostante adeguando, così, il proprio servizio alle esigenze della clientela, alle innovazioni tecnologiche ed alla ricerca scientifica.
Il Laboratorio garantisce massima professionalità ed efficienza in quanto dotato di apparecchiature automatiche all'avanguardia, nonché di personale altamente qualificato costantemente aggiornato dal punto di vista tecnico-scientifico.
I punti di forza della struttura sono:

- Orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato) rispondenti alle diverse esigenze dell'utenza, con possibilità di effettuare prelievi anche oltre l'orario, previo accordo con il responsabile del laboratorio;
- Disponibilità ad effettuare prestazioni in condizione di massima sicurezza ed in tempi brevissimi;
- Possibilità di eseguire prelievi domiciliari attraverso un medico collaboratore della struttura;
- Personale esperto e continuamente aggiornato;
- Facilità di accesso ai locali della struttura anche per le persone anziane e con handicap.

2.a Organigramma e assetto organizzativo aziendale

La struttura aziendale della SERMOLAB srl è rappresentata nell'organigramma aziendale

funzionale allegato al Modello (all.to A) ove sono specificate le funzioni e le aree aziendali che compongono l'organizzazione dirigenziale dell'ente.
L'Organigramma dirigenziale interno della società è così composto:
-Direttore Generale;
-Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
-Amministrazione;
-Responsabile commerciale/acquisti;
-Direttore Tecnico;
-Responsabile Risorse Umane;
-Responsabile Qualità/Rappresentante Direzione;
-RLS;
-Medico Prelevatore – Collaboratore DT;
-Medico Biologo;
-Tecnici di Laboratorio.
La SERMOLAB quale società a responsabilità limitata, costituita da cinque soci, ha nominato, con Atto Notaio Dott.ssa Daniela Arseni di Formia del 02 dicembre 2015, un Consiglio di Amministrazione, della durata in carica di tre anni, composto da un Presidente e cinque Consiglieri di cui uno Amministratore Delegato.
In base al regolamento interno, al Presidente del CdA spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio con legittimazione attiva e passiva e con firma sociale disgiunta. Mentre l'Amministratore Delegato ha il potere di rappresentare la società presso l'Ispettorato, l'Ufficio Provinciale del Lavoro, ASL e tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione finanziaria, nonché presso clienti, istituti di credito, enti pubblici e privati, al fine di stipulare, concludere e risolvere contratti e, quindi, partecipare alle gare, nonché a rappresentare la società in associazioni temporanee d'impresa partecipando alla relativa costituzione, di fronte ad istituti di credito.
La struttura sociale prevede al suo interno dipendenti e collaboratori a Partita Iva.
Il CCNL applicato è quello degli Studi Professionali.
In tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la società è dotata di una struttura organizzativa conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), nell'ottica di eliminare, ridurre e gestire i rischi dei lavoratori.
Nell'ambito di tale struttura organizzativa, come specificato dal Documento di Valutazione dei Rischi in vigore, allegato al modello (all.to B), operano i soggetti di seguito indicati:

-Datore di lavoro;
-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
-Addetti al Serv. di Pronto Soccorso
-Addetti al Serv. di Antincendio ed Evacuazione
-Medico Competente;
-Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST)

La società è dotata di una struttura organizzativa conforme alla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza dati.

3.a Sistema di Gestione per la Qualità

La SERMOLAB srl ha adottato regolare Manuale per il Sistema di Gestione Qualità migliorando sia la qualità dell'organizzazione aziendale che dei servizi resi agli utenti/clienti.

4.a Sistema di gestione in materia di rifiuti.
La SERMOLAB srl ha previsto ed attuato specifica procedura per lo smaltimento dei rifiuti, affidata a ditta esterna specializzata con la quale ha stipulato apposito contratto.

Non è stata attivata la procedura SISTRI, trattandosi di società con meno di dieci dipendenti.

5.a Gestione dei sistemi informatici e sicurezza dati
La SERMOLAB srl ha previsto specifica regolamentazione interna per il trattamento dei dati e delle informazioni prevedendo come le informazioni relative al cliente/utente, ed ai dati di qualsiasi provenienza dallo stesso, hanno carattere di riservatezza e non possono essere divulgate a terzi. Ogni informazione messa a disposizione del laboratorio è e sarà trattata secondo quanto disposto dal D.L. 196/2003 in materia di tutela e riservatezza dei dati personali.
In relazione ai sistemi informatici il laboratorio si avvale della consulenza di una ditta esterna.

B. ATTIVITA' DELLA SERMOLAB SRL

La SERMOLAB srl, quale struttura sanitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale, ben definita nel Regolamento Interno della società e nel suo DVR, si estrinseca nell'erogazione delle seguenti prestazioni:
-di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per l'attività di patologia clinica nell'ambito del servizio sanitario regionale (SSR);
-oltre alle prestazioni erogate dal SSR, anche prestazioni a pagamento sulla base di tariffe autonomamente determinante nel rispetto delle norme.

C. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SERMOLAB SRL

1.c Adozione, obiettivi e finalità del Modello 231/01
L'adozione del Modello 231, come le successive modifiche ed integrazioni, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Sarà poi compito dell'Organismo di Vigilanza procedere al controllo dell'adeguatezza ed idoneità dello stesso, della sua attuazione, diffusione, rispetto ed aggiornamento.
Attraverso il Modello 231, la SERMOLAB srl si pone l'obiettivo di individuare, mediante una dettagliata analisi dell'operatività aziendale, le aree maggiormente esposte al rischio commissione reati previsti dal D.Lgs 231/01, per poi costruire ed implementare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo al fine di prevenire la commissione dei reati stessi.
Assicurando, al contempo, il rispetto della normativa da parte di tutti coloro che operano per conto e nell'interesse della società; censurando ogni forma di comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza e la comminatoria di sanzioni disciplinari o contrattuali, nei casi di violazione accertate.

2.c Struttura e fasi del Modello 231 e sua diffusione
Il Modello di organizzazione e gestione e controllo è composto dalla Parte Generale, Codice etico, Sistema disciplinare, Parte Speciale e allegati.
La Parte Generale comprende una breve descrizione della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, dei reati presupposto ivi disciplinati, del sistema sanzionatorio previsto, dell'assetto organizzativo ed attività svolte dall'Ente, nonché la descrizione dell'Organismo di Vigilanza.
La Parte Speciale è suddivisa in diciassette sezioni per ognuna delle diverse fattispecie di reato presupposto previste dalla normativa, nonché della relativa analisi del rischi e protocolli di comportamento e prevenzione.
Gli allegati, infine, che costituiscono parte integrante del Modello sono:

-Organigramma aziendale;
-Documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008;
-Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
-Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
-Procedure Operative.
Il presente Modello 231, nonché il Codice etico ed il sistema disciplinare, saranno diffusi all'interno e all'esterno della SERMOLAB srl attraverso la:
-consegna di copia cartacea o elettronica a tutti i componenti, membri ed operatori della società;
-messa a disposizione di una copia presso la sede della struttura;
-pubblicazione sul sito web;
-inoltro di nota informativa ai fornitori, consulenti e altri terzi;

3.c Attività sensibili della SERMOLAB srl
Le aree a rischio di commissione reati, ai sensi del D.Lgs. 231/01, individuate, a seguito dell'analisi del rischio (c.d. risk assessment), sono principalmente costituite da:
a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01):
-gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazione e licenze per l'esercizio dell'attività;
- gestione delle assunzioni;
- gestione del personale;
- gestione adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- gestione omaggi e spese di rappresentanza;
- gestione processo acquisti;
- gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed Autorità in occasione di verifiche, controlli, ispezioni ed accertamenti (giudiziari, tributari, amministrativi, ambientali, sicurezza sul lavoro, ecc), nonché nelle fasi di contenzioso giudiziale in generale ed in quella stragiudiziale con soggetti pubblici;
- gestione di eventuali procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- gestione di eventuali procedure di gara e/o di negoziazione diretta indette da Enti pubblici per l'assegnazione di commesse (appalto, fornitura o servizi);
- gestione risorse finanziarie;
- gestione delle altre attività sensibili.
b) Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01):
- redazione del bilancio;
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relative alla società;
- predisposizione di comunicazioni ad Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- gestione delle fatture;
- gestioni delle operazioni di cassa;
- gestione degli acquisti;
- gestione della contabilità generale soci/appaltatori;
- altre attività sensibili.

Per quanto concerne le altre figure di reato presupposto, previste dal D.Lgs. 231/01, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della società, si ritiene esaustiva, quale misura preventiva, l'osservanza dei principi e degli obblighi comportamentali e dei protocolli contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice etico.
L'Organismo di Vigilanza ha, comunque, il potere di individuare, comunicandolo agli amministratori, eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della società, potranno essere aggiunte alle attività sensibili già indicate con il presente

D. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.d Caratteristiche

L'Organismo di Vigilanza (OdV), quale struttura con poteri autonomi, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, funzionamento e l'osservanza del modello 231 e di curarne il relativo l'aggiornamento, per consentire all'ente di essere esonerato da responsabilità in caso di commissione di un reato-presupposto. Può avere una composizione monocratica o collegiale (in quest'ultimo caso può essere composto da soggetti, sia interni, che esterni all'ente) e deve possedere requisiti di: autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, onorabilità e mancanza di conflitto di interesse.

Autonomia, intesa come libera capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. L'OdV dovrà, pertanto, rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e/o pressione da parte dei vertici aziendali e non dovrà essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività di gestione dell'ente. L'OdV deve essere, quindi, dotato di poteri effettivi di ispezione e controllo e di accesso ai documenti aziendali.

Indipendenza, intesa come posizione di organismo, gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libera da legami di sudditanza rispetto agli organi dirigenti, capaci di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

Professionalità, intesa come "bagaglio di strumenti e tecniche" necessari per svolgere efficacemente l'attività di OdV, i cui componenti abbiano le necessarie competenze in attività ispettiva, consulenziale, ovvero la conoscenza di tecniche specifiche.

Continuità di azione, intesa come effettività dell'attività di vigilanza e controllo, al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del modello.

Onorabilità, intesa come presenza nei componenti dell'organismo di vigilanza, di un profilo etico di indiscutibile valore.

Mancanza di conflitti di interesse, e relazioni di parentela con il vertice, intesi come espressi dai membri dell'OdV, in una dichiarazione resa al momento dell'incarico.

2.d Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e di sospensione

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

-Coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 ovvero siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva: 1) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2)alla reclusione per uno dei quattro delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile nel R.D. n. 267 del 16.03.1942 e successive modifiche ed integrazioni; 3)alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la P.A. , contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4)alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

-Gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti.

I membri dell'Organismo sono tenuti a comunicare, immediatamente, all'organo direttivo l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette cause di ineleggibilità in quanto determinano la decadenza immediata dall'incarico.

3.d Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.
I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:
-Verifica e vigilanza sul Modello 231/2001, ovvero verificarne l'adeguatezza alla realtà della società, la sua idoneità a prevenire la commissione dei reati, ad evidenziarne l'eventuale realizzazione, nonché la sua effettività ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello 231, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili.
-Aggiornamento del Modello 231/2001, proponendo, se necessario, all'organo direttivo o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adeguamento dello stesso per migliorarne l'efficacia, anche in considerazioni di novità normative e/o variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale o per violazioni del Modello 231. A tal riguardo è necessaria una verifica periodica della realtà aziendale ed in particolare della mappa delle aree a rischio reato. Redigendo, in sede di attività di verifica, verbale delle attività di controllo svolte, controfirmato dall'ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche;
- Controllo delle deleghe aziendali per verificare la rispondenza tra i poteri conferiti e le attività concretamente eseguite;
-Informazione e Formazione su Modello 231/2001, ovvero promuoverne e monitorarne la diffusione presso tutti i soggetti destinatari, nel rispetto delle relative previsioni; promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorirne un'adeguata conoscenza da parte dei predetti soggetti; riscontrare tempestivamente le richieste di chiarimento e/o consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali o dagli organi amministrativi e di controllo connesse e/o collegate al Modello 231/2001;
-Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero assicurare il puntuale adempimento da parte dei soggetti destinatari interessati di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello 231/2001; esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al Modello 231, ivi comprese sue eventuali violazioni; comunicare all'organo amministrativo: 1)all'inizio di ogni esercizio, il piano delle proprie attività; 2)periodicamente, lo stato di avanzamento delle stesse; 3)immediatamente, in caso di urgenza; 4)semestralmente mediante relazioni, lo stato dell'attuazione del modello 231 da parte della società. In particolare, l'OdV deve comunicare il risultato dei propri accertamenti ai responsabili di funzione della società, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento; segnalare, come predetto, agli organi competenti le eventuali violazioni alle prescrizioni del Modello 231 e del Codice etico riscontrate e dei soggetti responsabili per gli opportuni provvedimenti, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali competenti per impedire la ripetizione di tali condotte, proponendo la sanzione ritenuta più congrua; obbligo di informare l'Assemblea dei soci (in assenza del Collegio Sindacale) circa le violazioni compiute dai vertici dell'azienda e/o del Consiglio di amministrazione, ove presenti; necessario supporto informativo agli organi ispettivi, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione.

4.d Informativa da e verso l'organismo di Vigilanza
La società ha l'obbligo di informativa verso l'OdV in relazione ai flussi informativi generali ed i flussi formativi specifici (relativi alle procedure adottate). Tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori e più in generale, tutti coloro che cooperano per il perseguimento dei fini dell'ente, sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione delle norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello 231, nonché dei principi di comportamento e di modalità esecutive disciplinati dai protocolli e dalle procedure adottate ai fini del decreto.
Inoltre, tutti i soggetti predetti, sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV ogni qualvolta l'evento si verifichi, le informazioni concernenti le commissioni di inchiesta o relazioni interne

dalle quali emergano le ipotesi di reato di cui al Decreto 231/01; provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità relative ad attività di indagine per il reato di cui al Decreto 231/01, anche se nei confronti di ignoti; notizie riguardanti procedimenti disciplinari svolti in relazione al modello e le eventuali sanzioni irrigate, i provvedimenti assunti, compresi quelli di archiviazione, i procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale; alle ispezioni o iniziative di qualsiasi autorità pubblica di vigilanza.
Oltre a quanto previsto, le funzioni aziendale individuate sono tenute a fornire, periodicamente, o ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'OdV le informazioni richieste dalle relative procedure.
Tali informazioni devono essere fornite in forma scritta e non anonime ed indirizzate al presidente dell'organismo di vigilanza (in caso di composizione collegiale dell'OdV). Sono previsti flussi informativi anche in capo all'OdV nei confronti degli organi sociali.
L'OdV valuterà tutte le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o anche il responsabile della presunta violazione e deve motivare per iscritto gli eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.
Ogni informazione e segnalazione prevista nel modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità al D.Lgs. 196/03.
Tutti i componenti dell'OdV hanno l'obbligo assoluto ed inderogabile di segretezza delle attività svolte e delle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

5.d Nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV viene costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il CdA definisce le cause di decadenza, revoca ed ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV. La nomina dell'OdV, dei suoi componenti e poteri sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura.
La SERMOLAB srl ha deciso di costituire un OdV a composizione-----????? monocratica il cui membro verrà scelto avvalendosi del principio previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 231/01 che consente, negli enti di piccole dimensioni, di far svolgere i compiti propri dell'OdV all'organo dirigente, affiancato, eventualmente, da un professionista esterno. ---??????

E. LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. n. 231/2001

Il sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 9-23) prevede quattro tipi di sanzioni volte a reprimere gli illeciti amministrativi commessi dall'ente, ossia:
1)Le sanzioni pecuniarie, che si applicano a tutti gli illeciti;
2)Le sanzioni interdittive, che si applicano soltanto nei casi di particolare gravità;
3)La confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, che non soffre limitazioni;
4)La pubblicazione della sentenza di condanna, che si applica congiuntamente alle sanzioni interdittive, ossia soltanto nei casi più gravi.
-La sanzione pecuniaria, costituisce sanzione fondamentale applicabile a tutti gli illeciti dipendenti da reato, del cui pagamento, l'ente, risponde soltanto con il suo patrimonio o con il fondo comune.
L'ammontare della sanzione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 D.Lgs. 231/01, è determinato per quote stabilite dal giudice sia in relazione al numero che al loro valore.
Il numero delle quote, che non può essere inferiore a cento, né superiore a mille, viene determinato considerando la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1, D.Lgs. 231/01).
Il valore di ciascuna quota, viene determinata sempre dal giudice, entro i valori minimi e massimi previsti in relazione agli illeciti sanzionati, ossia da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro

1.549, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
L'art. 11, ultimo comma, D.Lgs. 231/01 prevede che l'importo della quota è sempre pari ad euro 103 nei casi di particolare tenuità del fatto e di particolare tenuità del danno patrimoniale previsti dall'art. 12 comma 1, lett. a) e b), il quale stabilisce che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
L'art. 12, comma 2, D.Lgs. 231/01, prevede la riduzione della sanzione pecuniaria, da un terzo alla metà, in caso di condotte riparatorie poste in essere dall'ente se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è dimostrato che: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
L'art. 12, comma 3, D.Lgs. 231/01, prevede, infine, la riduzione della sanzione, dalla metà ai due terzi, se concorrono il compimento delle attività risarcitorie e riparatorie e l'adozione dei modelli di prevenzione dei reati, previsti dal precedente comma.
In ogni caso la riduzione della sanzione non potrà comunque scendere al di sotto di € 10.329.
-Le sanzioni interdittive, applicate solo nei casi di particolare gravità, sono (art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01):
a)l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b)la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c)il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e)il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 231/01, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a)l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b)in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e non si applicano nei casi, precedentemente esaminati, di particolare tenuità del fatto e tenuità del danno patrimoniale conseguenti al reato, previsti dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 231/01 (art. 13, comma 2 e 3, D.Lgs. 231/01).
Le sanzioni interdittive non si applicano, altresì, nelle ipotesi previste dall'art. 17 D.Lgs. 231/01, ossia quando:
a)l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b)l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c)l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
L'art. 17 non può trovare applicazione nei casi in cui l'ente è stato costituito allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, in quanto, in questi casi, è sempre disposta la sua interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 231/01, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla

quale si riferisce l'illecito commesso dall'ente ed il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 D.Lgs. 231/01, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. La "specifica attività" richiamata dall'art. 14 d.lg. 231/2001 in materia di scelta delle sanzioni, ad opera del giudice, impone che la tipologia sanzionatoria non operi in modo generalizzato e indiscriminato, ma si adatti, ove possibile, alla specifica attività dell'ente che è stata causa dell'illecito (Cassazione penale, sez. VI, 25/01/2010, n. 20560). Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione può, dunque, anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
Inoltre, se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente e, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
Le sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 231/01, possono anche essere applicate in via definitiva. Infatti:
- può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è stato già condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività;
- il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è stato già condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 231/01 si ha, invece, reiterazione, quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
L'art. 21 D.Lgs. 231/01 disciplina l'ipotesi della responsabilità dell'ente in relazione ai casi di pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo e, nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.
L'art. 23 D.Lgs. 231/01, infine, disciplina le conseguenze connesse alle eventuali trasgressioni agli obblighi o ai divieti, commesse a seguito dell'applicazione, all'ente, di una sanzione o misura interdittiva, prevedendo nei confronti dei loro autori la reclusione da sei mesi a tre anni. In questi casi, nei confronti dell'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19. Inoltre, se dal reato l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle precedentemente irrogate.
Il sistema sanzionatorio è, infine, corredato dalle sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza.
-La confisca, a norma dell'art. 19 D.Lgs. 231/01, consegue sempre alla sentenza di condanna nei confronti dell'ente ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. La confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, qualora non sia possibile procedere alla confisca del prezzo o del profitto del reato. Il profitto del reato oggetto della confisca diretta di cui all'art. 19 d.lg. n. 231 del 2001 si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa (Cassazione penale, sez. un., 24/04/2014, n. 38343).
-La pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 231/01, può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva e, la pubblicazione

avviene una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

F. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

1.f Principi generali

Per una valida, efficace ed effettiva applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, nonché di tutto il sistema normativo di cui al decreto 231/01, è necessaria l'assunzione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio che consenta, da un lato, di punire, ex post, le violazioni del Codice etico e delle procedure previste dal Modello e, dall'altro, prevenire la realizzazione di condotte contrarie alle normative, al Modello ed agli obiettivi e procedure stabilite.

Tutte le violazioni delle norme e delle prescrizioni del Modello 231 richiedono, difatti, venendo a compromettere il rapporto di fiducia che lega l'ente ed il soggetto destinatario, l'applicazione di sanzioni sotto il profilo disciplinare, indipendentemente dal fatto se tali condotte costituiscano o meno illecito penale; sanzioni che, debbono, naturalmente, essere proporzionate alla gravità della violazione commessa.

In caso di accertata violazione del Modello 231 o del Codice etico, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza richiedere l'applicazione delle sanzioni ritenute necessarie all'Organo amministrativo ed alla direzione, i quali dovranno, successivamente, comunicare all'OdV i provvedimenti adottati o, in caso di mancata comminazione della sanzione proposta, fornire adeguata motivazione.

Qualsiasi provvedimento disciplinare dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, nonché le procedure e le garanzie previste dalle norme di legge.

Il Modello 231, il Codice etico ed il sistema disciplinare devono essere pubblicizzati e messi a disposizione di tutti i dipendenti anche mediante affissione in bacheca.

2.f Soggetti destinatari

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare tutti gli amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, della società o, più in generale, tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali, comunque denominati, con la SERMOLAB srl.

L'Organismo di vigilanza ha il compito di verificare che vengano adottate tutte le misure affinché i soggetti, su indicati, siano adeguatamente informati del presente sistema disciplinare e sanzionatorio, sin dal sorgere del rapporto di lavoro con la società.

3.f Sanzioni nei confronti dei lavoratori.

Sono considerati illeciti disciplinari tutti i comportamenti posti in essere dai lavoratori dipendenti, contrari ed in violazione delle regole comportamentali disposte dal Modello 231 e dal Codice etico.

Tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Ogni lavoratore della società è soggetto alle iniziative di controllo svolte dall'Organismo di Vigilanza, sulla base dei poteri e compiti allo stesso conferiti dal Modello.

Costituisce illecito disciplinare, altresì, qualsiasi attività volta ad ostacolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle indicate nel sistema sanzionatorio previsto dal CCNL applicato, ossia quello relativo agli Studi Professionali.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, si ribadisce, prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

Il sistema disciplinare deve essere, nel rispetto degli obblighi derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, evidenziando le sanzioni collegate alle diverse violazioni.
Le norme del CCNL costituiscono, dunque, il sistema disciplinare della SERMOLAB srl.
L'art. 138 del richiamato CCNL prevede espressamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 89 del medesimo contratto (assenze ingiustificate), i seguenti provvedimenti:
- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
- licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso e per le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

In relazione al licenziamento in tronco tale provvedimento trova applicazione per le mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro ossia:
1)quelle per ragioni di fedeltà verso il datore di lavoro (violazione vincolo fiduciario, concorrenza, grave violazione segreto d'ufficio, nonché il caso previsto dall'art. 89 del CCNL);
2)gravi violazioni degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (es: rifiuto del lavoratore di utilizzare dispositivi di protezione individuale; rifiuto di partecipare alle visite mediche; assenza ingiustificata dagli obblighi formativi);
3)assenza ingiustificata dalle visite di controllo in caso di malattia;
4)aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e P.A. fuori dal rapporto di lavoro.

In caso in cui il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di un procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso sino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha la facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino alla sentenza di primo grado o di patteggiamento pena.
In caso di passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna, anche nel caso del patteggiamento, il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio. La sospensione comunque non sarà computata ai fini dell'anzianità di servizio.
L'assoluzione con formula piena determinerà il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio.
In caso condanna e di non riammissione al lavoro il dipendete avrà diritto al trattamento previsto al CCNL per le dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna sia motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Ogni violazione del Modello 231 e Codice etico consentirà alla società di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente derivati dallo stesso.
La concreta applicazione della misura disciplinare è compito del Presidente del CdA, previa segnalazione all'OdV e sentito anche il parere del superiore gerarchico, ove esistente, dell'autore della condotta illecita.
L'OdV dovrà ricevere tempestiva informazione e comunicazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico del lavoratore, dal momento della sua contestazione fino alla eventuale archiviazione. Non potrà essere applicata alcuna sanzione disciplinare senza aver preventivamente comunicato all'OdV contenuto dell'illecito addebitato e tipo di sanzione che si intende irrogare.
Ogni eventuale nuova disposizione in materia, deve essere prontamente comunicata e diffusa ai lavoratori.

4.f Misure nei confronti degli amministratori e dirigenti
In caso di violazione del Modello 231 e del Codice etico da parte degli amministratori dell'ente, e più in generale, di tutti i soggetti dotati di responsabilità organizzative e gestionali, l'OdV informerà tempestivamente gli amministratori ed il Collegio Sindacale, ove esistente, i quali provvederanno ad assumere, dopo adeguata valutazione, le opportune iniziative, previste dalla normativa vigente, eventualmente dallo Statuto sociale e dal contratto collettivo nazionale di lavoro

5.f Misure nei confronti dei soci
In caso di violazione del Modello 231 e del Codice etico da parte dei soci della società, l'OdV provvederà ad informare gli amministratori che, dopo adeguata valutazione, assumeranno le opportune iniziative, previste dalla normativa vigente, eventualmente anche dallo Statuto sociale, ivi compresa l'esclusione del socio.

6.f Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori e partner
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, consulenti o fornitori o, in più in generale, da qualsiasi soggetto che ha rapporti contrattuali con l'ente, in contrasto ed in violazione del Modello 231 e del Codice etico, tali da comportare il rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Fatta, comunque, salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente.

7.f Informativa per i collaboratori, consulenti, fornitori e partner
Saranno fornite apposite informative sulle politiche e procedure adottate dall'ente sulla base del Modello 231. E' previsto l'inserimento di apposita clausola che preveda la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal decreto 231, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'ente (ad es.: Modello, Codice etico).
I fornitori, nel sottoscrivere l'informativa di adozione del Modello e Codice Etico devono autocertificare di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs. 231/01.
L'OdV curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o, più in generale, negli accordi/contratti stipulati o da stipulare con i terzi indicati, delle succitate e specifiche clausole contrattuali.

CODICE ETICO

1. PREMESSA

La SERMOLAB srl accreditata con il SSR, offre la sua attività coerentemente con le norme nazionali e regionali e gli indirizzi della Regione Lazio.
La struttura è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle prestazioni sanitarie a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

Si impegna ad assicurare che le proprie eventuali prestazioni diagnostiche siano appropriate, tempestive, efficaci, sistematiche e continue e tali da soddisfare, in modo puntuale e completo, le richieste degli utenti, ai quali garantisce la più esaustiva informazione.
I principi ispiratori del Codice Etico sono contenuti nel presente documento di cui la SERMOLAB srl auspica la spontanea condivisione, adesione e diffusione, e ne prescrive l'osservanza e l'applicazione da parte di ogni soggetto che operi per conto della propria struttura o che venga in contatto con la stessa.
E' prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali per le eventuali violazioni del Codice.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. PRINCIPI ETICI GENERALI

Nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, la società SERMOLAB srl si ispira ai principi etici di seguito enunciati, dei quali richiede l'osservanza da parte dei soggetti coinvolti nelle attività.
Il laboratorio conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo la corruzione ed ogni pratica illegale. Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative regionali posto in essere dagli organi di governo della società, dalla direzione aziendale ed - in generale - da tutti i dipendenti e collaboratori nell'esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivata dal perseguimento di un interesse o di un vantaggio della società, può considerarsi tollerato e giustificato e comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori.
L'Azienda considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni da parte dei propri dipendenti e collaboratori secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza anche al fine di fornire agli utenti, prestazioni di elevato livello qualitativo.
La Struttura considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell'ambito di ogni relazione sia interna sia esterna e considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, tra i quali quello alla salute, valori da tutelare.
La Struttura considera la propria immagine e la propria reputazione valori che, in quanto patrimonio comune, devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente codice.
Tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con la SERMOLAB srl hanno il dovere di tenere e far tenere ai propri collaboratori ed ai propri interlocutori un comportamento conforme ai generali principi di assoluta onestà, lealtà, buona fede, correttezza e diligenza, oltre che agli specifici obblighi che possano derivare dalla deontologia e, comunque, da quei principi ritenuti dovuti in virtù del contesto e delle finalità della propria missione.
In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della struttura può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.

2.2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione ai medici, dipendenti della SERMOLAB srl ed a tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo e/o ragione, rapporti e relazioni di collaborazione e/o consulenza, cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini, e che di seguito verranno indicati come "Destinatari". I principi del Codice Etico devono ispirare gli amministratori della società, e, più in generale, tutti gli Organi di direzione, in qualsiasi decisione od azione relativa alla gestione aziendale; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di

direzione, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, anche al fine di rappresentare un modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori. Ogni Responsabile della struttura:

- rappresenta con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;
- promuove l'osservanza delle norme del Codice da parte dei "Destinatari";
- opera affinché i "Destinatari" comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
- adotta misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- si adopera per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili comportamenti non conformi alla normativa vigente, al presente Codice o alle norme interne.

2.3. OBBLIGHI DEI DESTINATARI

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, tutti i comportamenti posti in essere dai "Destinatari" del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto. I "Destinatari" si impegnano a collaborare attivamente alle attività di verifica - interne ed esterne - secondo le norme vigenti e le procedure interne.
Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun "Destinatario" deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine della struttura e della Regione per la quale opera. I dipendenti della SERMOLAB srl oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della società, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del Codice.
I "Destinatari" devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli della SERMOLAB srl o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse della stessa. I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con la SERMOLAB srl sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni ed ai principi del Codice Etico, non assumendo iniziative in contrasto con il Codice medesimo. In particolare i destinatari del Codice Etico sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei principi ivi contenuti anche nel caso in cui gli stessi siano espressi quali criteri di comportamento aziendale, e non quali precetti rivolti direttamente ai destinatari medesimi.
Per tutelare l'immagine e la reputazione dell'Ente, è indispensabile che i rapporti nei confronti di soggetti esterni all'azienda siano improntati:
• alla piena trasparenza e correttezza;
• al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;
• all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

2.4. IL RAPPORTO DI ACCREDITAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La SERMOLAB srl è consapevole dell'importanza e del significato sociale, per la collettività, del servizio erogato. La società svolge il servizio affidato in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale e deve operare nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto stipulato con la ASL e con la Regione Lazio, al precipuo fine di consentire agli utenti del servizio il pieno e continuativo esercizio del proprio diritto alla libera e sicura scelta delle prestazioni sanitarie. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività ed in considerazione della rilevanza pubblica

del servizio erogato, la struttura ripone la massima cura nella valorizzazione dell'immagine della tutela alla salute.

2.5. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO

L'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati.
La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I TERZI

3.1 PRINCIPI GENERALI

Nei rapporti con i terzi, la SERMOLAB srl si ispira a principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. I dipendenti della società ed i collaboratori/consulenti esterni dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Azienda e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono esplicitamente proibite tutte le pratiche di corruzione, frode, truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. L'Ente si impegna ad individuare e definire specifiche modalità di gestione trasparente, documentate e tracciabili delle risorse finanziarie in entrata ed in uscita idonee ad impedire la commissione di reati.

3.2. RAPPORTI CON GLI UTENTI

La struttura e tutti i suoi collaboratori, devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti/pazienti, assicurando agli stessi informazioni veritiere ed esaurienti sui protocolli clinici adottati e sui servizi e prestazioni fornite, in modo da consentire agli stessi l'assunzione di decisioni consapevoli (cd. "consenso informato alle cure").
Al fine di consentire un consenso informato la struttura s'impegna a:

- garantire al paziente (o a suo delegato) la più idonea informazione sulle prestazioni fornite e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri;
- assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;
- vietare l'adozione da parte di tutti i collaboratori, di comportamenti favorenti disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti, il Laboratorio si impegna altresì a verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio deputato alle Relazioni con il Pubblico.

3.3. RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I MEDICI

La Società provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso i medici e dipendenti. L'Ente procede all'individuazione ed alla selezione dei medici e dei dipendenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza dì giudizio, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure interne.

L'Ente richiede che i propri medici e i propri dipendenti conoscano ed osservino le prescrizioni del Codice Etico e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti, nonché presso i terzi interessati dall'applicazione dello stesso con i quali vengano in contatto per ragioni del loro Ufficio.
I medici ed i dipendenti hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:
  a) qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice Etico;
  b) qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare per la verifica delle possibili violazioni con le strutture a ciò deputate.

II dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate. Sono vietate le segnalazioni anonime. I dipendenti sono, quindi, tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a conoscenza. Qualunque segnalazione infondata ed effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento a colleghi e/o collaboratori verrà considerata infrazione e sanzionata disciplinarmente. La Società pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane. A tal fine considera il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell'onestà e della correttezza di comportamento fondamenti privilegiati per l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente. I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all'interno dell'Azienda. l medici e i dipendenti devono utilizzare correttamente i beni aziendali messi a loro disposizione salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio aziendale. La SERMOLAB srl riconosce e rispetta il diritto dei medici e dei dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse dell'Azienda stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e/o CCNL di settore, nonché compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti. In ogni caso, i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della struttura o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della azienda e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i medici e i dipendenti sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura. Sono tenuti a curare le proprie competenze e coltivare la propria professionalità, maturando esperienza e collaborazione, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori; a contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza propri della società nell'erogazione dei servizi sanitari, didattici e scientifici; ad aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente; ad osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato.
In particolare ai dipendenti, collaboratori e medici è vietato:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
- erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;
- utilizzare codici di diagnosi e cura diversi dai codici corrispondenti alla prestazione effettivamente erogata;

- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste d'attesa;
- alterare o manomettere i contenuti di un'eventuale cartella clinica e/o di ogni altro documento clinico in ogni sua parte;
- usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dalla struttura e di cui quest'ultima è titolare dei diritti di proprietà individuale.

3.4. RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CON I CONSULENTI

La Società procede all'individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio. Quanto stabilito al punto precedente per i dipendenti vale anche per i collaboratori e consulenti esterni, nei limiti dei rapporti intrattenuti con la struttura. Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

3.5. RAPPORTI CON I FORNITORI

Nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i clienti, la struttura si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Codice, ai contratti in essere ed al regolamento/procedure interne. I dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con i medesimi, segnalando all'Ufficio preposto l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.
Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai "Destinatari" delle norme del presente Codice di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- mantenere un dialogo aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali, ma liberi da obblighi personali;
- non accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte all'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la società;
- segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali agli Amministratori o all'OdV.

Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o l'indipendenza di giudizio di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio. In ogni caso, tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile e documentata in modo adeguato. Parimenti, è fatto divieto agli organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni ed in particolar modo in caso di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia. In tale ultima ipotesi è fatto obbligo di segnalare formalmente la situazione al proprio Responsabile.
Per particolari tipologie di beni/servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l'esistenza concreta di adeguati sistemi di qualità aziendali.

3.6. RAPPORTI CON ALTRI EROGATORI

La struttura rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene dal porre in essere comportamenti ingannevoli, collusivi e, più in generale qualunque comportamento che possa integrare una forma di concorrenza sleale.

3.7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

La gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e/o autorizzate. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la società e ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata, al fine di ottenere l'esercizio di una sua funzione o di un suo potere o il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo autonomamente o a seguito di induzione, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere.

Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in violazione dei termini sopra esposti è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza previa sospensione di ogni rapporto.

In ogni caso, l'Ente assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla Pubblica Amministrazione.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla P.A., ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la PA, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle attività relative alle prestazioni erogate.

Ogni operazione erogata per conto del SSN deve essere legittima, congrua e adeguatamente documentata, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che consentano di verificare le caratteristiche e le motivazioni e individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

3.8. RAPPORTI CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI

La Società :

- non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro;
- le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità. In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la struttura è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o della struttura in quanto tale.

3.9. RAPPORTI CON I SOGGETTI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

La Società, in tutte le sue articolazioni, impronta i propri rapporti con i soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo, della loro autonomia e del loro potere di iniziativa, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni. La Società si impegna a fornire - anche se necessario in via preventiva - tutte le informazioni richieste dai soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo dei servizi erogati, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva. A tal fine, la struttura predispone ed attua apposite e opportune procedure organizzative deputate ad individuare i soggetti competenti a coordinarsi con gli organi di vigilanza e controllo, nonché a provvedere alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste da tali soggetti.

3.10. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

La Struttura non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidali se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti. Le relazioni con le Organizzazioni sindacali sono improntate a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse dell'azienda, dei dipendenti e della collettività.

3.11. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

La Società si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso la Dirigenza a ciò deputata, in un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla struttura e nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. I dipendenti non possono fornire informazioni di qualsivoglia natura ai rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali, senza l'autorizzazione della Direzione.

4. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

La Società considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere. A tal fine la struttura, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori anche esterni, degli utenti. La società si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, salute, sicurezza sul lavoro. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori. La Società si impegna a diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, e promuovendo comportamenti responsabili da parte di dipendenti e collaboratori, i quali nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che la società si impegna ad adottare sono:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione;

- misure igieniche e controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici, misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

5. PRINCIPI NELLE ATTIVITA' CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI

5.1. REGISTRAZIONI CONTABILI

L'azienda osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalle disposizioni legislative in materia, ivi incluse quelle penalistiche, civilistiche e fiscali, nonché dai vigenti principi contabili definiti dalle apposite Commissioni professionali.
Nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della struttura, i dipendenti e i collaboratori/consulenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile e legittima.
I dipendenti ed i collaboratori/consulenti sono tenuti ad agire con trasparenza verso la Società incaricata della revisione contabile, i Sindaci, ove presenti, e l'Organismo di Vigilanza, a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività dì verifica e controllo.
Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni "Destinatario" far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. I "Destinatari" che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore o alla funzione competente, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica ad opera degli organismi di controllo.

5.2. TUTELA DELLA PRIVACY

Le attività erogate dalla struttura richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), etc.
Le banche-dati dell'Azienda possono contenere, anche su supporti informatici o telematici:

- dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy;
- dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;
- dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Tutte le attività inerenti il trattamento, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di dati personali o riservati devono essere gestite nella più stretta osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia. E' obbligo di ogni "Destinatario" assicurare la riservatezza richiesta dalle

circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. L'Ente si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai '"Destinatari" durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'Azienda e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente. Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni "Destinatario" dovrà:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati all'Azienda da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

Con riferimento al rapporto con gli utenti si rinvia al paragrafo 3.2.

6. POLITICHE DEL PERSONALE

6.1 RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE

La società riconosce un ruolo centrale allo sviluppo delle risorse umane, al rispetto della loro autonomia e all'importanza della loro partecipazione al perseguimento della mission aziendale. La Struttura aziendale ribadisce il proprio impegno a combattere qualunque tipo di discriminazione sul luogo di lavoro a causa del sesso, della nazionalità, della religione, delle opinioni politiche, sindacali e personali, delle condizione economiche. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto alla funzione del Personale e/o al proprio responsabile che procederà a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico. La struttura ribadisce l'impegno a preservare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, medici, collaboratori e consulenti.

6.2. MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

La società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

L'Azienda previene, per quanto possibile, e comunque perseguita il mobbing e le molestie personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.

6.3. ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI

La struttura richiede che ciascun "Destinatario" contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro è fatto divieto assoluto, e sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

L'Azienda si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.

6.4. FUMO

Nel rispetto della vigente normativa è vietato fumare nei luoghi di lavoro.

6.5. UTILIZZO DI BENI AZIENDALI

E' compito di ogni dipendente custodire con cura e rispetto i beni aziendali evitando usi impropri dei beni di cui dispone per ragioni d'ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'azienda e fornite in dotazione al personale e ai collaboratori in ragione dei doveri dei propri uffici.

7. VERIFICHE

7.1. CONTROLLI INTERNI

I "Destinatari" devono essere consapevoli che è stato adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo articolato in molteplici, specifiche e codificate procedure, sistematicamente e costantemente aggiornate al fine di assicurarne la conformità alla vigente legislazione e la piena efficacia, e coscienti del contributo e della rilevanza che questo modello organizzativo gestionale e di controllo assicura al raggiungimento degli obiettivi aziendali strategici e operativi e dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della struttura in tutte le sue articolazioni con l'obiettivo primario di assicurare il rispetto delle leggi e dei provvedimenti regionali, proteggere i beni aziendali, erogare efficientemente le prestazioni sanitarie e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

In questo quadro, alla luce della vigente normativa in materia, detto Modello 231 dovrà, altresì, garantire la società dal rischio di incorrere nella “Responsabilità amministrativa da reato” e nelle sanzioni conseguenti, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i "Destinatari", nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate. Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro collaboratori. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

7.2. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le prestazioni della Struttura devono avere una registrazione adeguata, al fine di assicurare un'efficace e concreta tracciabilità delle stesse, e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

7.3. SEGNALAZIONI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza (ODV), o in caso di sua mancanza agli Amministratori, ogni comportamento contrario a quanto previsto dai codice stesso, dal Modello organizzativo di prevenzione dei reati, dalle norme di legge nazionali e regionali e dalle procedure interne. La struttura si è adoperata al fine di attivare canali di comunicazione dedicati (es. casella di posta elettronica dedicata presso cui inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice). I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

8. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL CODICE ETICO

8.1. ORGANISMO DI VIGILANZA

La SERMOLAB srl ha costituito al proprio interno, ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e s.m.i., un Organismo di Vigilanza a carattere monocratico??????????, nella persona del Dott/Dott.ssa_____indirizzomail_____ , nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del _____.

L'organismo di vigilanza dovrà:

- vigilare, tra l'altro, sull'osservanza del Codice Etico, nonché sul rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, segnalando tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione, le eventuali violazioni degli stessi;
- garantire la massima diffusione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, mediante un adeguato piano di informazione e sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole ivi contenuti;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in relazione alla loro concreta efficacia ed al mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- svolgere verifiche, anche preventive, in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, valutando i fatti ed assumendo - in caso di accertata violazione - adeguate misure sanzionatorie;
- garantire da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerale riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

8.2. DIFFUSIONE CODICE ETICO

In ogni caso la società si impegna a comunicare a tutti i soggetti Destinatari del presente codice i valori ed i principi ivi contenuti, a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai medici, ai collaboratori/consulenti e ai dipendenti;
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet aziendale;
- la messa a disposizione ai terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito web aziendale della società.

Tutto il personale medico e dipendente, gli amministratori, i sindaci e revisori, ove presenti, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.
In aggiunta, l'OdV organizza periodiche iniziative di formazione sui principi previsti dal Codice stesso.

8.3. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIPENDENTI

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare attualmente vigente applicabile alle diverse categorie professionali della società e che l'adozione delle stesse dovrà avvenire con il rispetto delle previsioni sancite nella richiamata normativa. Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità. La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

8.4. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIRIGENTI, GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne e del Codice etico, gli amministratori valuteranno i fatti e i comportamenti e assumeranno le opportune iniziative nei confronti dei responsabili tenuto presente, che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. In caso di violazione del Codice Etico da parte degli Amministratori e dei Sindaci, ove presenti, L'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo direttivo ed il Collegio Sindacale (ove esistente), i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge. Nei casi più gravi potrà essere informata l'assemblea dei soci.

8.5. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I COLLABORATORI, I CONSULENTI E ALTRI TERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, falla salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

PARTE SPECIALE

I REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/01
E
ANALISI DEL RISCHIO DELLA SERMOLAB SRL

Risk Analysis

La realizzazione di un idoneo Modello di organizzazione, gestione e controllo richiede, in conformità al D.lgs 231/01, la preliminare attività di analisi dei rischi reato a cui è effettivamente esposto l'ente in relazione all'assetto organizzativo ed alle attività tipiche svolte dallo stesso.

Tale Risk Analysis consente, dunque, di:

- Definire le tipologie di reato che potrebbero essere commesse;
- Stimare a quale rischio l'ente potrebbe essere esposto per ogni tipologia di reato;
- Individuare i soggetti e le aree che potrebbero commettere i reati;
- Definire protocolli preventivi per la gestione di tale rischio;
- Adeguare e migliorare il Modello adottato dall'ente.

La valutazione dei rischi della SERMOLAB srl è stata realizzata sulla base delle informazioni acquisite mediante l'analisi dei documenti societari (tra i quali Visura Camerale, Atto costitutivo, Bilanci societari, Documento Valutazione dei rischi, Organigramma), nonché attraverso interviste strutturate con le figure che svolgono ruoli di responsabilità all'interno dell'azienda.

Tale attività di analisi (detta anche **Risk assessment**) ha consentito di valutare l'impatto della normativa di cui al D.lgs 231/2001 sulla struttura organizzativa e di controllo della società con individuazione dell'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati c.d. presupposto.

L'attività di analisi è stata svolta prendendo in esame le diverse tipologie di reato previste dal D.lgs 231/01, individuando le possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi aziendali, valutando le probabilità di accadimento del reato stesso.

Si è, quindi, tenuto conto del Rischio inerente, ossia il rischio connesso ad un'attività e/o processo aziendale a prescindere dal livello di controllo presente nello stesso. Si è poi proceduto ad una valutazione del sistema di controllo aziendale esistente e, dalla combinazione tra lo stesso ed il rischio inerente, si ottiene il Rischio residuo, ossia il rischio reale.

Il concetto di "probabilità" deve essere inteso come la verosimiglianza che, in assenza di un adeguato sistema di controlli, possa essere commesso il reato oggetto di esame.

Il rischio di commissione reato è stata suddiviso in 4 livelli:

- **Irrilevante** ossia, anche in assenza di specifici controlli, non è verosimile che il reato venga commesso, tuttavia tale eventualità non può essere esclusa a priori e viene, pertanto, presa in esame.
- **Basso** ossia la possibilità che il reato venga commesso, in assenza di specifici controlli, è ridotta.

- **Medio** ossia la possibilità che il reato venga commesso, in assenza di specifici controlli, è significativa.
- **Alto** ossia elevata possibilità che il reato venga commesso, in assenza di specifici controlli.

Sulla base dei processi sensibili individuati, delle procedure e controlli già adottati dall'ente, sono state poi indicate azioni di miglioramento delle procedure interne attuali (c.d.**"gap analysis"**).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ART. 24 E 25 D.LGS. 231/2001

Trattasi di figure di reato che coinvolgono tutte quelle aree di attività che comportano contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.
Destinatari della presente parte speciale sono, pertanto, Amministratori, Dirigenti, Soci, dipendenti della SERMOLAB srl - nonché collaboratori, consulenti esterni e fornitori coinvolti nei processi sensibili, tenuti a mantenere, nei rapporti con la P.A., condotte conformi a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.
Occorre, in via preliminare, rappresentare come per Ente della **Pubblica Amministrazione** si intende qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, sono ritenuti appartenere alla P.A. quegli Enti che svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, e loro consorzi ed associazioni, ASL, INPS, INAIL, Camera di Commercio Industria , Artigianato e Agricoltura e loro associazioni e così via).
Agli effetti della legge penale, art. 357, comma 1, c.p. , "…. *sono **Pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".
Ai sensi dell'art. 358 c.p. " *...sono **Incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".
La qualifica di soggetto pubblico (Pubblico Ufficiale ed Incaricato di un pubblico servizio) può, inoltre, essere estesa anche ai soggetti privati e, quindi, attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti ed in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, in quanto ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.
La materia ha subito profonda trasformazione con l'approvazione definitiva, il 21.05.2015, alla Camera, del progetto di legge n. 3008 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (cd ddl "Anticorruzione").
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.05.2015, la L. 27 maggio 2015 n. 69 è entrata in vigore il 14.06.2015, ed ha inasprito le pene per i reati di corruzione, concussione e peculato, in

particolare per la corruzione è stata introdotta anche la restituzione dell'intero maltolto.
In sintesi, in relazione agli aspetti più significati, la L. 69/2015 ha:

- aumentato i minimi ed i massimi delle pene dei reati contro la P.A., ossia tutte le fattispecie corruttive, (artt. 318, 319 e 319 ter c.p.), il reato di induzione (art. 319 quater c.p.) e peculato (ad eccezione della corruzione tra privati e del traffico di influenze illecite);
- aggiunto l'incaricato di pubblico servizio tra coloro che possono commettere il delitto di concussione, tornando così alla formulazione ante L. 190/2012 (Legge Severino);
- previsto sconti di pena per la collaborazione processuale (art. 323 bis c.p.), comportante una diminuzione di pena sino a due terzi, per chi, in un processo per reati contro la P.A., *"si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite"*;
- aumentato le pene accessorie, ossia passa a cinque anni il limite di durata massima dell'incapacità di contrattare con la P.A. (art. 32 ter c.p.), per i soggetti condannati per i reati contro la P.A..
- introdotto due specifici meccanismi di sbarramento processuale a scopo deterrente, ossia:
  a) ha subordinato l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento (nei reati di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere ed infine l'art. 322 bis c.p.) alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato da parte del pubblico ufficiale;
  b) previsto il blocco condizionato del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio;
- introdotto il nuovo istituto della riparazione economica attraverso il quale viene previsto l'obbligatorio ordine di pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione o dell'amministrazione della giustizia;
- Introdotto un meccanismo di informazione/comunicazione tra le Autorità Istituzionali che si occupano di anticorruzione e di appalti, in particolare: 1) di quella del P.M. all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), quando esercita l'azione penale per uno dei reati contro la P.A.; 2) di quella semestrale delle stazioni appaltanti all'ANAC, su tutte le notizie che riguardano gli appalti in corso; 3) di quella del Giudice Amministrativo all'ANAC, laddove, in occasione di controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, di servizi e forniture (o di rinnovo tacito dei relativi contratti), dovessero emergere, anche in esito ad una sommaria valutazione, condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.

*

ART. 24 D.LGS 231/2001:

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di

rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”
I reati citati sono:

- **Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea.**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”
Trattasi di reato comune (potendo essere commesso da chiunque) che si consuma non nel momento dell’erogazione del finanziamento, ma in quello in cui l’agente destina le somme erogate, tutte o in parte, ad altra finalità.
Nel caso della SERMOLAB srl, il rischio è solo potenziale, non avendo la stessa mai avanzato alcuna richiesta di finanziamento nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma, al contempo, non può escludersi che ciò possa, in futuro, avvenire.
Esempi:

1) Le somme finanziate in favore dell’ente vengono destinate per finalità diverse da quelle indicate nella richiesta di finanziamento;

RISCHIO BASSO

- **Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni in danno dello stato o dell’unione europea.**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”
In questo caso, contrariamente a quanto previsto dal precedente art. 316 bis c.p., non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell’indebito ottenimento. Reato comune.
Come nell’ipotesi precedente, nella SERMOLAB srl, il rischio è solo potenziale, non avendo la stessa mai avanzato alcuna richiesta di finanziamento nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma, al contempo, non può escludersi che ciò possa, in futuro, avvenire.
Esempi:

1) L’ente consegue finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale;
2) Omissione di informazioni che, ai sensi di legge, sono dovute dall’ente alla Pubblica Amministrazione per ottenere il finanziamento.

RISCHIO BASSO

- **Art. 640 comma 2 n.1 c.p. - Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico o dell’unione europea.**

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51

euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare"
Il momento consumativo del reato coincide con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica, e quindi, quando si profilano nel caso concreto, il danno ed il profitto ingiusto.
Reato comune.
Esempi:

1) Truffa contrattuale a danno di enti pubblici, ossia la condotta dell'ente che nella stipula, esecuzione di contratti con Asl, regioni, comuni, ecc. nasconde circostanze che se conosciute dagli enti stessi avrebbero condotto alla mancata sottoscrizione o alla risoluzione di contratti;
2) Presentazione per il rimborso di note di spese non dovute;
3) Alterazione di registri e documenti che l'ente periodicamente deve trasmettere agli Istituti assicurativi e previdenziali.

RISCHIO MEDIO

- **Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."
L'articolo in esame sanzione in maniera specifica le frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche. L'elemento specializzante è, infatti, il solo oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da enti pubblici, comunque denominata. Reato comune.
Esempi:

1) Presentazione di fatturazioni false o "gonfiate" per ottenere il rimborso delle somme dall'ente pubblico e poi utilizzarli eventualmente anche per ottenere un finanziamento;
2) Rendicontazione fittizia di docenze per formazione del personale in relazione a corsi mai svolti.

RISCHIO MEDIO - BASSO

- **Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico**

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo (3) comma o un'altra circostanza aggravante."
L'articolo in esame è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. Reato comune.
Esempi:

1) Flussi informativi obbligatori verso la Pubblica Amministrazione, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (ad es.: Modello Unico, F24, modello 770, comunicazioni IVA);
2) Invio di denunce e dati previdenziali al INAIL ed INPS (es. DM10);

RISCHIO MEDIO - BASSO

*

ART. 25 D.LGS 231/2001
CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Con l'approvazione definitiva, il 21.05.2015, della proposta di legge n. 3008, recante disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (cd ddl Anticorruzione),pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.05.2015, Legge 27 maggio 2015 n. 69, il legislatore italiano è intervenuto per contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale.

Il provvedimento è, inoltre, intervenuto a modificare l'art. 317 c.p., ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione ricomprendendovi anche l'incaricato di un pubblico servizio, tornando così alla formulazione ante L. 190/2012 (Legge Severino).

Il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, ed ora anche dell'incaricato di un pubblico servizio, attuato mediante violenza o minaccia di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.

In relazione all'art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere), la Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha previsto un inasprimento delle pene. Tale reato è caratterizzato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale.

In sintesi, la L. 69/2015 ha previsto un aumento delle pene per la corruzione propria commessa dai Pubblici Ufficiali, per il reato di induzione e per il reato di corruzione in atti giudiziari.

Il provvedimento ha, introdotto, inoltre, una nuova circostanza attenuante per la collaborazione processuale (art. 323 bis c.p.).

E' stato, inoltre, elevato a 5 anni il divieto di contrarre con la P.A., per i soggetti condannati per un reato di corruzione.

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche

quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno."
I reati citati sono:

- **Art 317 c.p. – Concussione**

"Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è penuti con la reclusione da 6 a 12 anni".
Il reato si configura allorquando il Pubblico ufficiale, nonché l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa. Si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.
Esempi:
- Richiesta di erogazione di somma di denaro o altre utilità avanzate dal Pubblico Ufficiale in cambio dell'espletamento di compiti del suo ufficio.

RISCHIO MEDIO

- **Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da ***sei anni a dieci anni e sei mesi****.*
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."
Tale fattispecie criminosa, in relazione alla quale la Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha previsto un inasprimento della pena, così come indicata in grassetto, si realizza nell'ipotesi in cui il Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità. In tale ipotesi colui che subisce la induzione non è più persona offesa ma coautore del reato.
L'induzione indebita può essere sia attiva (ossia, l'ente subisce la condotta del Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio), che passiva (ossia è l'esponente dell'ente che operando quale pubblico ufficiale o incaricato ad un pubblico servizio induce alla prestazione indebita).
Esempi:
- Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, al fine di conseguire un proprio tornaconto personale.

RISCHIO MEDIO

- **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione**

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da ***uno a sei anni."***
L'articolo in esame disciplina la c.d. corruzione impropria, in relazione alla quale la L. 69/2015 ha previsto un inasprimento della pena, così come indicata in grassetto.
Relativamente all'ambito dei reati corruttivi è stata introdotta tale figura di reato in luogo della precedente ipotesi di corruzione per atto d'ufficio. Esso si configura, allorquando, a differenza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 c.p., si ha una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della P.A., senza,

però, che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta atto d'ufficio conforme ai doveri funzionali del pubblico ufficiale.
Restano esclusi dal reato di corruzione soltanto gli omaggi di cortesia di modico valore.
L'applicabilità dell'art. 318 c.p. è esteso anche ai soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p.
Esempi:

- Dazione di denaro, o altra utilità, tra esponenti aziendali ed un soggetto pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri.

RISCHIO MEDIO

- **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione ***da sei a dieci anni*** *".*
L'articolo in esame disciplina la c.d. corruzione propria, in relazione alla quale la L. 69/2015 ha previsto un inasprimento della pena, così come indicata in grassetto.
Il reato si configura allorquando l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto contrario ai suoi doveri, con violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione pubblica.
L'applicabilità dell'art. 319 c.p. è estesa anche ai soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p..
Esempi:

- Il Pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara.

RISCHIO MEDIO

- **Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari**

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da ***sei a dodici anni****.*
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da ***sei a quattordici anni****; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da* ***otto a venti anni****.*"
In relazione all'articolo in esame la L. 69/2015 ha previsto un inasprimento della pena, così come indicata in grassetto.
E' dunque ipotizzabile nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico.
RISCHIO BASSO

- **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."

- **Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore**

"Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."
L'articolo in esame si limita ad estendere al corruttore le pene già previste dagli articoli 318 comma 1, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico

servizio.

- **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .
La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."
La condotta di reato è quella prevista negli art. 318 e 319 c.p., ma la specificità è rappresentata dalla non accettazione della promessa/offerta del privato.
RISCHIO MEDIO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INDIVIDUAZIONE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO.

Premessa

La presente parte speciale, relativa ai reati contro la P.A., viene ad interessare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, Dirigenti, Soci, dipendenti, collaboratori, interni ed esterni, consulenti e fornitori della SERMOLAB srl, nonché tutti coloro che, pur non trattenendo rapporti diretti con la P.A., possono supportare la commissione dei reati nelle aree potenzialmente a rischio, che possono essere individuate nelle seguenti:

1. **Istruzione e gestione pratiche finanziamento, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti.**

Il rischio teorico può realizzarsi nella fase di interazione tra la SERMOLAB srl, specificatamente i soggetti precedentemente indicati, e l'Ente Pubblico finanziatore.
Ruoli aziendali coinvolti.
Amministratore delegato – Presidente CdA - Responsabile di Amministrazione. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.
In tale area le attività ed i processi sensibili sono :
a) la richiesta di finanziamenti agevolati/contributi pubblici e la fase di predisposizione della documentazione a supporto;
b) l'ottenimento ed utilizzo del finanziamento/contributo pubblico;
c) la rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

2. **Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in occasione di verifiche e controlli**

Il rischio teorico è quello dell'utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche e delle ispezioni (ad es. da parte della Regione o ASL), ovvero ad agevolare l'iter di

perfezionamento delle autorizzazioni.
Ruoli aziendali coinvolti.
Amministratore Delegato – Presidente CdA – Direttore Tecnico - Medico Biologo - Responsabile di Amministrazione – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Responsabile Gestione Sistema Qualità. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.
Le attività ed i processi sensibili sono:
a) la gestione delle ispezioni e degli accertamenti svolti dalla Pubblica Amministrazione con riferimento al rispetto dei requisiti per il rilascio delle licenze e/o delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
b) la gestione delle verifiche ispettive da parte dell'Ispettorato del Lavoro, delle Autorità competenti in materia di assistenziale, contributiva e assicurativa;
c) la gestione delle attività connesse e collegate alle visite ispettive e/o agli accertamenti svolti dall'Amministrazione Finanziaria;
d) la gestione delle attività connesse al controllo della rendicontazione di progetto da parte di enti erogatori di finanziamento/contributo;
e) la gestione delle visite ispettive da parte delle Autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. **Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività**

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i soggetti su indicati, quali funzioni aziendali interessate dalla presente Parte Speciale, e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nell'ipotetica situazione di indirizzare certi comportamenti della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività della SERMOLAB srl.
Ruoli aziendali coinvolti.
Amministratore Delegato – Presidente CdA - Responsabile Sistema Gestione Qualità – Responsabile di Amministrazione. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.

Le attività ed i processi sensibili sono:
a) la predisposizione ed invio delle domande volte all'ottenimento o al rinnovo di un provvedimento (licenze, autorizzazioni, ecc.);
b) pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione delle istanze;
c) rapporti con le Autorità competenti in occasione di trasmissione di dati/documenti.

4. **Partecipazione a procedure di gara o dì negoziazione diretta, indette da enti pubblici, per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura, di vendita di beni o servizi), di concessioni o altre operazioni similari**

Il rischio teorico è collegato alle fasi di interazione tra i soggetti su indicati, quali funzioni aziendali interessate della presente parte speciale, e l'ente pubblico, nonché all'ipotetico ricorso a comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti dell'assegnazione e delle concessioni.
Ruoli aziendali coinvolti.
Amministratore Delegato – Presidente CdA - Responsabile di Amministrazione – Responsabile Sistema Gestione Qualità. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.

Le attività ed i processi sensibili sono:
a) negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
b)predisposizione della documentazione richiesta e invio all'ente pubblico o incaricato di pubblico servizio;
c)predisposizione dell'offerta tecnico-economica;
d)valutazione delle richieste di offerte ricevute dall'ente pubblico o concessionario di pubblico servizio;
e)espletamento della commessa e alle attività di collaudo/assistenza

5. **Amministrazione del personale e gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali**

Il rischio teorico è legato alla presenza continua di contatti tra i soggetti su indicati, quali funzioni aziendali interessati dalla presente Parte Speciale, e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché nell'ipotetica situazione di indirizzare certi comportamenti della P.A. al fine di omettere la formulazione di rilievi o la comminatoria di sanzioni.
Ruoli aziendali coinvolti.
Amministrato Delegato - Presidente CdA - Responsabile di Amministrazione – Responsabile Risorse Umane. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.

Le attività ed i processi sensibili sono:
a)selezione del personale;
b)assunzione del personale;
c)gestione anagrafica dipendenti, rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie, calcolo e pagamento di salari e stipendi;
d) comunicazioni ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
e)gestione delle comunicazione e degli adempimenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro;
f)gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni;
g)comunicazioni e adempimenti verso gli organi competenti in materia di infortuni, malattie, incidenti sul lavoro ecc.;

6. **Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria**

Ruoli aziendali coinvolti.
Amministratore Delegato - Responsabile di Amministrazione. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.

In aggiunta a quanto già previsto nel punto 2), possono individuarsi le ulteriori attività sensibili:
a) la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni;
b) la gestione istanze per il rimborso IVA;
c) la predisposizione della documentazione per il riconoscimento del credito d'imposta.

7. **Assegnazione e gestione dì incarichi di consulenza e collaborazione esterna**

Il rischio teorico è legato agli eventuali utilizzi distorti di tale strumento, finalizzati a veicolare

denaro verso soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.
Ruoli aziendali coinvolti.
Amministratore Delegato – Presidente CdA - Responsabile di Amministrazione - Responsabile risorse umane. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.

Le attività ed i processi sensibili sono:
a) la scelta e la selezione del consulente esterno;
b) la formalizzazione dell'incarico;
c) la determinazione dei compensi;
d) il monitoraggio delle prestazioni.

8. **Gestione omaggi e spese di rappresentanza**

Il rischio teorico è legato alla gestione degli aspetti autorizzativi ed amministrativo – contabili relativi all'offerta di omaggi ed alle spese di rappresentanza.
Ruoli aziendali coinvolti.
Amministratore Delegato – Presidente CdA - Responsabile di Amministrazione. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.

Le attività ed i processi sensibili sono:
a)conferimenti di omaggi o di qualsiasi altro beneficio a Pubblici Ufficiali o ad Incaricati di Pubblico Servizio.

9. **Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti della P.A.**

Il rischio teorico è legato all'attività di gestione di contenziosi sorti in seguito a cause sia attive che passive.
Ruoli aziendali coinvolti.
Amministratore Delegato – Presidente CdA - Responsabile di Amministrazione. Ciò non di meno, nella presente area potenzialmente a rischio, i reati possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati in premessa.

Le attività ed i processi sensibili sono:
a)partecipazione ad udienze e attività giudiziali in genere;
b)conferimento di incarichi di assistenza professionale/legale;
c)gestione dei rapporti con il Consulente incaricato.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURALI (O PROTOCOLLI DI CONTROLLO E PREVENZIONE)
Vedere Procedura Operativa 231.2

**

REATI INFORMATICI
ART. 24 BIS D.Lgs. 231/2001

Trattasi di figure di reato che coinvolgono tutte quelle aree di attività che comportano l'utilizzo di sistemi informatici e/o telematici.
Destinatari della presente parte speciale sono, pertanto, Amministratori, Dirigenti, Soci, dipendenti della SERMOLAB srl, nonché collaboratori, consulenti esterni e fornitori coinvolti nei processi sensibili, tenuti a mantenere condotte conformi a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.
A seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità organizzata (Budapest 23.11.2001), è stato inserito l'art. 24 bis titolato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati".
I reati informatici, così richiamati per comodità espositiva, sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:
1. Reati informatici
2. Reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico
"*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."
I reati previsti sono:

- **Art. 491 bis c.p. – Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.**

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private."
La norma tutela l'integrità del documento informatico, intendendosi per tale la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (Codice dell'Amministrazione Digitale, art.1, lett.p) del D. Lgs. N. 82 del 07 marzo 2005).
I documenti tutelati sono quelli (pubblici o privati) aventi efficacia probatoria ed idonei a produrre situazioni di danno o di pericolo per la fede pubblica, in funzione dei rapporti giuridici sostanziali che devono essere, per loro tramite, oggetto di prova nel sistema giuridico, intendendosi, per tale, qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.
In particolare, l'art. 491 bis c.p. richiama i seguenti delitti:
1) Art.476 c.p.: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; **2)** art. 477 c.p.:

falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; **3)** art.478 c.p.: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e privati e in attestati del contenuto di atti; **4)** art.479 c.p.: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; **5)** art. 480 c.p.: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative; **6)** art. 481 c.p.: falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità; **7)** art. 482 c.p.: falsità materiale commessa dal privato; **8)** art. 483 c.p.: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; **9)** art. 484 c.p.: falsità in registri e notificazioni; **10)** art. 485 c.p.: falsità in scrittura privata; **11)** art. 486 c.p.: falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato; **12)** art. 487 c.p.: falsità in foglio firmato in bianco. Atto Pubblico; **13)** art. 488 c.p.: altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali; **14)** art. 489 c.p.: uso di atto falso; **15)** art. 490 c.p.: soppressione, distruzione e occultamento di atti veri; **16)** art. 492 c.p.: copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti; **17)** art.493 c.p.: falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Esempi:

1) Contraffazione di un documento, nell'indicazione del mittente, nella firma o nel caso di alterazione del contenuto dopo la sua formazione (ad es. la fattura elettronica);
2) Non veridicità delle dichiarazioni contenute in un documento (ad es. la fattura elettronica)
3) Cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli;
4) Falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui.

RISCHIO BASSO

- **Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni .
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

La norma tutela la riservatezza del domicilio informatico. Il reato, di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza da intendersi, per esse, come qualsiasi accorgimento posto in essere per impedire l'accesso al sistema informatico a persone non autorizzate, le quali, per accedervi abusivamente e/o per mantenercisi, debbono necessariamente neutralizzare tali misure. Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter, c.p. la condotta di

accesso o mantenimento nel sistema posta in essere da un soggetto, che pur essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l'accesso; Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso nel sistema. (Cassazione penale, sez. V, 11/03/2015, n. 32666).

Esempi:

1) Accesso abusivo ad sistema informatico protetto interno o altrui (esterno) utilizzando password e username di altri per visualizzare e riprodurre documenti senza autorizzazione;
2) Ottenere, riprodurre, diffondere, comunicare o divulgare codici di accesso a sistemi informatici protetti, comunicando credenziali per accedere alle caselle mail di terzi al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'ente;
3) Accedere abusivamente a sistemi di enti pubblici per acquisire informazioni riservate;
4) Distruggere, deteriorare, cancellare informazioni e dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro Ente pubblico o di pubblica utilità.

Le predette condotte, sia che l'accesso abusivo riguardi un sistema interno ovvero esterno alla società cui appartiene l'agente, possono tradursi in operazioni che portano un interesse o vantaggio per l'ente, ad es.: fatturazione di servizi non richiesti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, ecc.

RISCHIO BASSO

- **Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater."

A differenza del reato precedente vi è anticipazione della soglia di tutela, poiché il reato sanziona le condotte che riguardano i codici di accesso e non direttamente i sistemi informatici che con tali codici (password, codici, chiavi meccaniche, tessere elettroniche) possono essere aggrediti, prescindendo quindi dall'effettivo danno o turbamento del sistema.

RISCHIO BASSO

- **Art. 615 quinquies c.p. - Diffusioni di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

La norma mira a tutelare l'integrità e funzionalità dei sistemi informatici, reprimendo una serie di condotte prodromiche alla realizzazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici, in quanto volte a procurare ad altri la disponibilità di programmi infetti. Sussiste il concetto di alterazione di un programma informatico quando lo si manipoli in maniera tale che compia azioni non volute dall'utente, ovvero si modifichino i parametri di funzionamento, anche secondo opzioni e possibilità previste nel programma stesso, contro la volontà dell'utilizzatore

(Corte appello Bologna, sez. II, 27/03/2008)
Esempi:

1) Introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche con l'intento di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

RISCHIO BASSO

- **Art.617 quater c.p. - Intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ."

Con l'introduzione di questa norma si è voluto tutelare la capacità tecnica e di diffusione della sicurezza del sistema informatico/telematico, estendo le tutele già apprestate per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche. E', dunque, volta a proteggere la libertà e la riservatezza delle nuove forme di comunicazione informatica.

Esempi:

1) Introduzione virus, software spyware o installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica.
2) Introduzione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password;
3) Utilizzo di carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS.

RISCHIO BASSO

- **Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater."

L'articolo in esame punisce la semplice installazione degli strumenti indicati a prescindere dalla realizzazione in concreto dell'intercettazione.

RISCHIO BASSO

- **Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".
L'articolo in esame predispone una tutela rafforzata di tutti i beni informatici. Ciò che rileva non è tanto la "modalità" dell'aggressione produttiva di danno, quanto piuttosto l'oggetto materiale della stessa, ossia informazioni, dati, o programmi informatici, anziché dal sistema informatico o telematico in sé.
Esempi:
1) Cancellazione di files da sistema informatico.

RISCHIO BASSO

- **Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."
Tale reato punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo precedente, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verifichi, rappresenta circostanza aggravante della pena.
Esempi:
1) Accesso abusivo in un sistema informatico per distruggere o alterare documenti senza autorizzazione.

RISCHIO BASSO

- **Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."
Con questo reato, si puniscono le condotte di danneggiamento che abbiano ad oggetto non singoli documenti o dati informatici, bensì il funzionamento di un sistema informatico.
E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.
Esempi:
1) Spamming.

RISCHIO BASSO

- **Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."
L'articolo in questione punisce le medesime condotte dell'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi lesivi non si realizzano in concreto, in quanto, qualora si realizzassero, rappresenterebbero circostanza aggravante della pena.
La fattispecie è, altresì, aggravata se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
RISCHIO BASSO

- **Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."
Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da chi presta servizi di certificazione delle firme elettroniche, ex art. 1 lett. g) d.lgs. 82/2005; disposizione, quest'ultima, che definisce come certificatore anche colui che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.
Il reato si concretizza nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare un vantaggio a sé o un danno ad altri.
RISCHIO BASSO

REATI INFORMATICI: INDIVIDUAZIONE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO.

Premessa

Tale parte speciale trova applicazione in relazione a tutte quelle funzioni e settori dell'ente coinvolte nella gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e telematici e del patrimonio informativo. Interessando, conseguentemente, i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, soci, dipendenti, collaboratori, interni ed esterni, consulenti e fornitori della SERMOLAB srl, più in generale ogni altro soggetto che, direttamente o indirettamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione con la società o opera per perseguirne gli obiettivi.
E' necessario ribadire come il sistema informatico aziendale della SERMOLAB srl, ed i relativi SW sono utilizzati sotto il controllo e mantenuti da personale specialistico (ditta esterna) e che, il programma utilizzato per la gestione dei dati dei Clienti dispone degli strumenti necessari a garantire le richieste di sicurezza prescritte dalla normativa sulla Privacy.
Il rischio teorico si può realizzare nelle procedure di collegamento ed accesso al portale ed ai sistemi informatici Regionali ed Asl ed alle operazioni relative alla emissione della fattura elettronica, nonché a tutte le altre ipotesi esaminate e disciplinate dal presente art. 24 bis D.Lgs. 231/01. In particolare, all'interno della SERMOLAB srl, soltanto l'Amministratore Delegato può accedere, con la propria password, al Portale Regionale per la gestione della procedura Accordo Pagamenti.
<u>Ruoli aziendali coinvolti.</u>
Amministratore Delegato – Amministratore di Sistema - Responsabile Gestione sistema Qualità –

Responsabile di Amministrazione – Segreteria/Accettazione – Consulente esterno. Ciò non di meno, i reati previsti e disciplinati dall'art. 24 bis D.Lgs. 231/01, possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati nella presente premessa.
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esaminate, le aree ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:
1)Accesso a sistemi informatici e telematici della P.A. per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale dell'Ente.
2)Invio dati e rendicontazione alla P.A.
3)Accesso a sistemi informatici e telematici privati: es. banca.
4)Utilizzo e detenzione di ID e/o le password di accesso a portali internet per i quali è necessario avere delle specifiche credenziali.
5)Gestione delle firme elettroniche – PEC.
6)Attività ordinaria sul server aziendale e sugli strumenti di lavoro.
7)Archiviazione sostitutiva di dati a valenza probatoria.
8)Gestione database.
9)Installazione software di terze parti per la fatturazione o altre attività.
10) Rilascio certificati e notificazioni.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURALI (O PROTOCOLLI DI CONTROLLO E PREVENZIONE).
Vedere Procedura Operativa 231.5

**

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
ART. 24 TER D.LGS 231/2001

La legge n. 94 del 23 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (c.d. Legge Sicurezza Pubblica) ha comportato l'inserimento, nel D.lgs 231/2001, dell'art. 24 ter in materia di delitti di criminalità organizzata.
In materia è intervenuto, altresì, il ddl anticorruzione Renzi, approvato definitivamente alla camera il 21.05.2015, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30.05.2015, L. 690/2015, che ha modificato l'art. 416 bis c.p. prevedendo un inasprimento delle pene.
Il nuovo articolo 24 ter presenta due diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata con trattamento sanzionatorio differenziato.
"In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma La responsabilità dell'ente può derivare dai reati associativi (art. 416 e 416 bis) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa."
Le fattispecie di reato citate sono:

- **Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni .
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni].
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori .
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma .
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un

minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Caratteristiche dell'associazione a delinquere sono il vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile (formato almeno tra 3 persone), dall'indeterminatezza del programma criminoso (a differenza del concorso di persone nel reato) e dall'esistenza di una struttura organizzativa criminosa.

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, consulenti, enti da sostenere e finanziare.

Esempi:

1) Figure apicali o soggetti subordinati che, pur operando all'interno di un ente lecito inserito in un circuito lecito, si associno con altre persone per commettere reati, anche con l'intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo ente a cui appartengono;
2) Creazione di un sistema di finte fatturazioni da parte di alcuni apicali dell'ente in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per commettere ulteriori attività corruttive;

RISCHIO BASSO

- **Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

*" Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da **dieci a quindici anni.***

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da **dodici a diciotto anni.***

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da **dodici a venti anni** nei casi previsti dal primo comma e da **quindici a ventisei anni** nei casi previsti dal secondo comma .*

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

In relazione a tale articolo la L. 69/2015 ha previsto un inasprimento della pena, così come indicata in grassetto.

Esempi:

1) Pressioni sulle predisposizioni dei bandi di gara.

2) Accordi tra imprese concorrenti.
3) Attività finalizzata al controllo o alla fuoriuscita di enti concorrenti da determinati mercati.

RISCHIO BASSO – IRRILEVANTE

- **Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso**

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma."

RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

- **Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale**

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro .
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto ."

RISCHIO BASSO

- **Art.630 c.p. - Sequestro di persone a scopo di estorsione**

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni .
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti , la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 407, comma 2 lettera a), n.5 c.p.p. delitti in materia di armi**

"delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art 74 DPR 309 del 1990 (TU Stupefacenti) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. "

RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art 291 quater DPR 43 del 1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la

commissione dei delitti . "
RISCHIO IRRILEVANTE

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA: INDIVIDUAZIONE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO.

Premessa

Per i nuovi reati con finalità associativa (art. 24 ter), si deve tener conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla controparte, ossia la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti di lavoro.

Trattasi di fattispecie delittuose, molte delle quali sono solo ipoteticamente riferibile alla SERMOLAB srl, e per le quali è stato, difatti, previsto un rischio basso.

Tuttavia, propria per le caratteristiche peculiari dei reati trattati nelle presente parte speciale, gli stessi trovano applicazione nei confronti di tutti gli organi della società, soggetti apicali e/o dipendenti, soci, collaboratori, consulenti, fornitori, più in generale ogni altro soggetto che, direttamente o indirettamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione con la società o opera per perseguirne gli obiettivi.

Ruoli aziendali coinvolti.

Amministratore Delegato – Presidente CdA – Direttore Tecnico - Responsabile di Amministrazione – Medico Biologo - Responsabile Sistema Gestione Qualità - Responsabile Risorse Umane – Responsabile Commerciale Acquisti. Ciò non di meno, i reati previsti e disciplinati dall'art. 24 ter D.Lgs. 231/01, possono essere commessi anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati nella presente premessa,

Principali aree aziendali esposte a rischio:

- Ricerca, gestione e selezione del personale;
- Creazioni di società di scopo, acquisizioni partecipazioni, creazione e gestioni accordi ecc;
- Stipula e gestione contratti con la P.A:
- Gestione gare, appalti ed altre procedura ad evidenza pubblica e privata;
- Gestione finanziaria–contabile, controllo di gestione, rendicontazione;
- Gestione rapporti correnti con la P.A. (autorizzazioni, licenze ed altri adempimenti);
- Gestione rapporti con organi amministrativi aziendali e gestione di eventuali conflitti di interesse;
- Gestione procedure di sponsorizzazione – gestione richiesta finanziamenti privati;
- Gestione acquisti;
- Gestione rapporti fornitori (identificazione, selezione, contrattazione, determinazione del corrispettivo e verifica dell'effettività della prestazione);
- Gestione rapporti collaboratori e consulenti (identificazione e contrattazione);
- Gestioni omaggi e regalie.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURALI (O PROTOCOLLI DI CONTROLLO E PREVENZIONE).

Nell'ambito della presente parte speciale, i destinatari sono chiamati a conoscere e rispettare, le leggi vigenti, i principi generali di comportamento contenuti nel Codice etico e nel Modello 231, nelle procedure aziendali interne, nonché i principi di correttezza e trasparenza. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale:
- gestire in modo trasparente e univoco qualsiasi rapporto professionale instaurato con P.A., fornitori, collaboratori e qualsiasi altro soggetto che, direttamente o indirettamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione con la società o opera per

perseguirne gli obiettivi.

- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con P.A., fornitori, consulenti, collaboratori e qualsiasi altro soggetto che, direttamente o indirettamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione con la società o opera per perseguirne gli obiettivi.
- assicurare trasparenza e correttezza delle informazioni societarie, delle transazioni e dei flussi finanziari e contabili, cosi da assicurare la massima verificabilità, trasparenza e completezza delle informazioni sia verbali che documentali prodotte nell'ambito delle svolgimento delle attività di propria competenza e responsabilità;
- ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti effettuare alla P.A e, comunque, agli organismi pubblici nazionali o comunitari, dichiarazioni contenenti solo elementi autentici e accurati;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso - con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- definire per iscritto i contratti e gli ordini di acquisto stipulati con i fornitori, specificando l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale;
- scegliere collaboratori e fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate dalla società;
- dichiarare prontamente, nel rispetto del Codice etico, tutti i conflitti di interesse anche se solo potenziali;
- documentare e tempestivamente registrare in modo conforme ai principi della correttezza contabile tutte le operazioni che comportino utilizzo o impiego di fondi della società;
- non effettuare alcun tipo di pagamento in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- esibire, da parte dell'Amministratore Delegato all'OdV, ove da esso richiesto, la documentazione relativa ai conti correnti societari, loro giustificazione e beneficiari;
- comunicare prontamente all'Organismo dì Vigilanza con nota scritta eventuali criticità o conflitti di interesse.

E' fatto loro divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente parte speciale;
- utilizzare stabilmente la società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati nella presente parte speciale;
- promuove, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- assumere commesse, effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, i cui nominativi sono stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di associazione a delinquere;
- instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia;
- effettuare prestazioni in favore di società, consulenti, collaboratori, fornitori o altri soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito;
- riconoscere compensi in favore di società, consulenti, collaboratori, fornitori o altri soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

*

Nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti destinatari della presente parte speciale devono

conoscere e rispettare, tra l'altro, **i protocolli di controllo e prevenzione** di seguito indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- Diffusione di prassi e procedure interne finalizzate alla corretta selezione e gestione di fornitori, controparti contrattuali, partner in ATI, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, enti o altri soggetti da sponsorizzare, in base a specifici requisiti di professionalità ed onorabilità (es. richiesta certificato antimafia, iscrizione CCIAA, legale rappresentanza, Durc, ecc.);
- Diffusione e accettazione del Codice etico, del modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari, ossia collaboratori, fornitori, controparti contrattuali, ecc. (con inserimento in contratti, accordi e lettere di incarico di specifiche clausole, tra cui quella di risoluzione contrattuale, in caso di condotte non in linea con i principi aziendali);
- Documentazione, archiviazione, tracciabilità degli atti e delle operazioni, soprattutto finanziarie, da intendersi sia come controprestazioni contrattuali che come omaggi e liberalità;
- Gestione centralizzata degli acquisti;
- Necessario ricorso a fornitori qualificati;
- Monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
- Previsioni di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti eseguiti o ricevuti;
- Procedura di trasparenza nella scelta delle SOA;
- Segnalazione all'ODV di operazioni anomale o ad alto indice di rischio;
- Comunicazione all'ODV dell'instaurazione di rapporti economici con soggetti canditati ad elezioni politiche o loro familiari;
- Incontri periodici e/o audit fra ODV e funzioni aziendali interessate esposte al rischio in esame;
- Adeguato sistema di procure e deleghe.

**

REATI DI FALSO
ART. 25 BIS D.lgs. 231/2001
FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito , in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie :
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote .
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno."
Le fattispecie di reato richiamate sono:

- **Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.**

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:
- *1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- *2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- *3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- *4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate."*

RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 454 c.p. Alterazioni di monete**

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro."
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 455 c.p. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.**

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato , acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le

spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 457 c.p. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro".
La SERMOLAB srl, in relazione alle prestazioni erogate, riceve pagamenti tramite POS o in contanti.
RISCHIO BASSO

- **Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali"
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo.**

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro".
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 461 c.p. Falsificazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.**

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."
RISCHIO BASSO

- **Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera

marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

- *Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*
- *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."*

RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

RISCHIO IRRILEVANTE

REATI DI FALSO: INDIVIDUAZIONE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO.

Per quanto concerne le ipotesi di reato sopra descritte, si ritiene che l'attività svolta dalla SERMOLAB srl non presenta, in relazione alle predette, profili di rischio tali da rendere ipotizzabile la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Risulta, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice etico.

**

REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
ART 25 BIS 1 D. lgs 231/2001

"In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."
I reati citati sono:

- **Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio**

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro ."
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia e violenza**

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ."
RISCHIO BASSO – IRRILEVANTE

- **Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.**

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.***"**
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.**

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.".
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro".
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro."
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

- *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
- *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
- *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."*

RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari .**

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

- *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
- *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
- *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."*

RISCHIO IRRILEVANTE

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E Il COMMERCIO: INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO.

Per quanto concerne le ipotesi di reato sopra descritte, si ritiene che l'attività svolta dalla SERMOLAB srl non presenta, in relazione alle predette, profili di rischio tali da rendere ipotizzabile la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Risulta, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice etico.

**

REATI SOCIETARI
ART. 25 TER D.lgs. 231/2001

Trattasi di reati definiti propri in quanto commessi nell'interesse della società "...da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza".
In data 21.05.2015 la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 3008 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (cd ddl "Anticorruzione"), pubblicata sulla G. U n. 124 del 30.05.2015, L. 69/2015.
Precedentemente, la riforma societaria prevista dal D.Lgs. n. 61/2002 aveva, sostanzialmente, depenalizzato tutti i reati societari trasformandoli in semplici contravvenzioni procedibili a querela di parte (tra cui il falso in bilancio - art. 2621 c.c. "False Comunicazioni sociali"). Il vecchio art. 2622 c.c. ("false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori") si differenziava dal precedente articolo per la circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determinava un danno di natura patrimoniale per la società, i soci ed i creditori. L'agente doveva, quindi, rappresentarsi in modo che il falso potesse orientare soci e creditori a scelte dannose per il proprio patrimonio e per quello della società. Il trattamento sanzionatorio e la procedibilità, si differenziavano a seconda che la società fosse o meno quotata in borsa.
Con la L. 69/2015, invece, la novità principale è che il reato di falso in bilancio torna a essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni (società non quotate), in base al nuovo testo dell'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali).
E' stata introdotta anche una forma di falso in bilancio "attenuato" se i fatti sono di lieve entità, con una riduzione di pena (da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni - nuovo art. 2621-bis). Spetterà al Giudice valutare la sussistenza della lieve entità in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa.
La stessa pena ridotta è stata altresì prevista e troverà applicazione nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (ossia quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato sarà perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.
La legge, poi, introducendo nel codice civile il nuovo art. 2621-Ter, prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio. Sarà sempre il giudice a valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.
Vengono inasprite le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/01 a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 precedenti).
Il nuovo art. 2622 c.c., che disciplina il falso in bilancio nelle società quotate, presenta le seguenti novità:
1) riferisce l'illecito alle società quotate aumentando la pena (da 3 a 8 anni);
2) trasforma il falso in bilancio in reato di pericolo anziché (come previsto in precedenza) di danno, la procedibilità è d'ufficio (anziché a querela);
3) come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiono le soglie di non punibilità.
Alle società quotate sono equiparate le società emittenti strumenti finanziari per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Alla luce delle novità introdotte, il legislatore è intervenuto, altresì, sull'art. 25 ter del D.lgs. 231/01, attraverso le modifiche indicate in grassetto:

Alla luce delle novità introdotte, il legislatore è intervenuto, altresì, sull'art. 25 ter del D.lgs. 231/01, attraverso le modifiche indicate in grassetto:
*"**In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie**,[se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie-]:*
***a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quot**e;*
***a - bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 –bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote**;*
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'rt. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] abrogato
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo."
I singoli reati societari possono essere così elencati:

- **Art 2621 c.c. – False comunicazioni sociali (nuovo testo)**

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".
Il nuovo testo dell'articolo 2621 c.c. prevede alcune modifiche della fattispecie, relativamente al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, stabilendo che il reato è sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da uno a cinque anni (il limite di pena non consente, però, l'uso delle intercettazioni).
Esempi:
1) Iscrivere in bilancio delle fatture fittizie per coprire ammanco di cassa.
2) il collaboratore amministrativo deputato alla gestione contabile, in accordo anche tacito con il responsabile, inserisce nei documenti aziendali valutazioni fittizie di crediti.

RISCHIO MEDIO

- **Art. 2621 –bis c.c. – Fatti di lieve entità (introdotto L. 69/2015)**

"*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".
La lieve entità viene valutata dal Giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa.

- **Art. 2621-*ter.* c.c. – Non punibilità per particolare tenuità (introdotto L. 69/2015)**

"Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis c.c.".
Con l'introduzione dell'articolo in esame, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare

tenuità del falso in bilancio.

- **ART. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate. (nuovo testo)**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione europea, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre ad otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1)le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione europea;
2)le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3)le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione europea;
4)le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".
La norma, così come modificata dalla L. 69/2015, riferisce l'illecito alle società quotate aumentandone la pena (reclusione da tre a otto anni), trasformando il falso in bilancio in reato di pericolo anziché, come previsto prima della riforma, di danno. La procedibilità è d'ufficio.
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto**

Art. abrogato e sostituito dall'art.173 bis TUF.

- **Art. 173 bis TUF – Falso in prospetto**

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."
Affinché tale figura di reato si integri deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, con condotta idonea a trarre in inganno e rivolta al conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto.
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**

Articolo abrogato dall'art. 37 D.lgs 27.1.2010 n. 39 e riprodotto dall'art 27, comunque riferibile solo ai responsabili della revisione legale, ossia dipendenti o collaboratori, in concreto incaricati del controllo contabile e conseguente certificazione dei bilanci societari.

RISCHIO BASSO – IRRILEVANTE

- **Art. 2625, 2 comma, c.c. - Impedito controllo**

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."
L'ipotesi prevista dall'articolo in esame configura un illecito amministrativo, che diventa reato, procedibile a querela di parte, solo laddove sia stato cagionato un danno ai soci. Assume, pertanto, rilevanza ai fini della normativa 231 solo il secondo comma, non rilevando le condotte d'impedito controllo non seguite da evento di danno.
RISCHIO MEDIO

- **Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti**

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."
Trattasi di figura di reato posto a tutela dell'integrità del capitale sociale e, quindi, a protezione dell'affidamento dei creditori e terzi.
Reato proprio degli amministratori a cui possono concorrere anche i soci beneficiari che abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita dei primi.
RISCHIO MEDIO

- **art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."
Il reato tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ma possono concorrere anche i soci beneficiari che abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita dei primi.
RISCHIO MEDIO

- **Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è

estinto."
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori degli enti.
RISCHIO BASSO

- **Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori**

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."
Il reato in esame, procedibile a querela di parte, mira a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Viene a realizzarsi con l'effettuazione, da parte degli amministratori, e con l'eventuale concorso di altre figure aziendali interessate, con violazione delle norme di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale o fusioni con società o scissioni, che cagionano danno ai creditori.
RISCHIO BASSO

- **Art 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."
Tale ipotesi di reato è riferibile solo per le società emittenti titoli quotati, pertanto, non applicabile alla SERMOLAB srl.
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale**

" Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".
La norma tende a tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono riserve patrimoniali effettive.
RISCHIO BASSO

- **Art 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 2635 c.c. - Corruzione tra i privati**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. "
L'articolo sanziona solo la corruzione propria, ossia per atti contraria ai doveri di ufficio, antecedente, ove la dazione o la promessa precede il compimento dell'atto o la sua omissione.
Perché il reato si configuri è necessario che i concorrenti nello stesso abbiamo inteso la dazione o promessa in relazione al compimento di un atto, nella consapevolezza della sua contrarietà agli obblighi d'ufficio o di fedeltà e con la volontà, almeno a titolo eventuale, di cagionare un danno alla società.
Il corruttore ed il corrotto possono appartenere anche a due distinte società. In tale ipotesi ad essere sanzionata è la società a cui appartiene il soggetto corruttore.
Esempi:

1) L'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione corrisponde ad un membro del collegio sindacale, ove esistente, o altro soggetto sociale, una somma di denaro ed il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevale il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società.

RISCHIO MEDIO

- **Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea**

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."
La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.
Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso.
RISCHIO BASSO

- **Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio**

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."
La legge 262/2008 (Legge sul risparmio) ha modificato la presente fattispecie, limitandone l'applicazione agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione.
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza misure di sicurezza patrimoniali**

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari , i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari , i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."
L'articolo in esame mira a tutelare le funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza prevedendo fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo. La prima è centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, ed il reato sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni.
La seconda è centrata sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta, che può essere tanto omissiva che attiva. E' richiesto, pertanto, che i comportamenti infedeli abbiamo concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza.
RISCHIO MEDIO

REATI SOCIETARI: INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO.

Premessa

I destinatari della presente parte speciale sono tutti gli organi sociali, i ruoli, le aree aziendali principalmente coinvolte nell'esercizio delle attività inerenti i reati su indicati e, quindi, gli Amministratori, direttore generale, soci, dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, fornitori, consulenti, collaboratori, nonché le funzioni aziendali tenute a fornire dati in merito a stime su poste valutative (ad esempio per fatture da emettere, scritture di verifica e cosi via).
<u>Ruoli aziendali coinvolti:</u>
Amministratore Delegato – Presidente CdA – . Ciò non di meno, i reati previsti e disciplinati

dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/01, possono essere commessi, in concorso, anche dagli altri soggetti, o da alcuni di essi, indicati nella presente premessa, tra i quali i collaboratori e consulenti esterni nelle materie interessate.

Le aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. 231/2001 sono:

- Tutte le attività riguardanti la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e/o terzi in relazione alla situazione economica, finanziari e patrimoniale della SERMOLAB srl, ivi compreso il processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali, con particolare riferimento al momento dell'imputazione delle scritture contabili nella contabilità generale e della raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili o necessari per la predisposizione del bilancio;
- Tutte le attività e i procedimenti concernenti il funzionamento della società e degli organi sociali e la formazione della volontà assembleare;
- Tutte le attività inerenti i rapporti con i soci e gli organi sociali deputati ad attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile della SERMOLAB srl e sul bilancio di esercizio;
- Tutte le attività inerenti i rapporti relativi agli acquisti di beni e servizi;
- Tutte le attività inerenti la negoziazione e/o esecuzione di contratti, forniture con soggetti privati;
- Gestione spese di rappresentanza;
- Gestione cassa;
- Gestione fatture attive e passive.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURALI (O PROTOCOLLI DI CONTROLLO E PREVENZIONE).

Nell'ambito della presente parte speciale, i destinatari sono chiamati a conoscere e rispettare, le leggi vigenti, i principi generali di comportamento contenuti nel Codice etico e nel Modello 231, nelle procedure aziendali interne, nonché i principi di correttezza e trasparenza. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono:

a) con riferimento alle attività riguardanti la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci e/o a terzi riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SERMOLAB srl, con particolare riferimento al processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infrannuali:

- rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.
- redigere i documenti del bilancio di esercizio in base alle specifiche procedure aziendali interne che indichino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna area deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi ed identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
-prevedere la messa a disposizione da parte dell'Amministratore Delegato della bozza del bilancio e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
-prevedere la necessaria informazione e formazione alle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e nelle altre comunicazioni sociali, in merito ai compiti da svolgere;
-prevedere il controllo e il supporto alle funzioni amministrative da parte del consulente esterno.

b) con riferimento alle attività ed ì procedimenti concernenti il funzionamento della società e degli

organi sociali e la formazione della volontà assembleare:
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
c) con riferimento a tutte le attività inerenti i rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale (ove esistente), o con altri organi sociali deputati ad attività di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile della società sul bilancio di esercizio:
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge.
E' fatto divieto di :
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- modificare o alterare i dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di dare una rappresentazione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi a ciò deputati;
- effettuare elargizioni di denaro, doni, o qualsiasi altra utilità, a clienti e/o fornitori o loro familiari, o riceverle;
- erogare prestazioni non necessarie e fatturare prestazioni non erogate;
- riconoscere compensi a favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione.

*

Nello svolgimento delle loro mansioni i soggetti destinatari della presente parte speciale devono conoscere e rispettare, tra l'altro, i **protocolli e misure di controllo e prevenzione** di seguito indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- Diffusione ed accettazione del codice etico, del modello 231 e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari;
- Realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento dedicati al codice etico, al modello 231 ed in generale alla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001
- Adeguato sistema di deleghe e procure (completo, coerente e pubblicizzato) con individuazione delle figure aziendali responsabili dei processi aziendali;
- Osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività per la redazione dei bilanci e delle relazioni periodiche;
- Uno o più incontri tra ODV ed il responsabile amministrativo focalizzati sul bilancio;
- Previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.
- Predisposizione e rendiconti periodici all'ODV;
- Conoscere e rispettare il piano dei conti di contabilità generale;
- Previsione di una procedura formalizzata per la redazione del bilancio di esercizio (livelli autorizzativi, segregazione dei compiti, tracciabilità e archivio documentazione);
- Previsione, da parte della direzione amministrativa-contabile, di una dichiarazione di veridicità e correttezza dei dati di bilancio trasmessi;
- Previsione di una riunione con l'O.d.V, ed eventuale Collegio Sindacale, prima dell'approvazione del bilancio con tema la valutazione delle poste in bilancio;
- Previsione di specifiche clausole per terzi/consulenti e promotori per il rispetto del codice

etico e del Modello 231;

- Formazione periodica sui reati societari e sulle procedure aziendali in essere;
- Segnalazione all'O.d.V. di operazioni straordinarie inerenti il capitale sociale;
- Trasmissione all'O.d.V. dei prospetti di bilancio civilistico e consolidato;
- Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento di dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale che, a sua volta, deve consentire un agevole controllo dell'operazione stessa e deve essere posta a corredo del libro/registro ove l'operazione è annotata;
- ogni operazione contabile ed extracontabile deve avere adeguata documentazione di supporto all'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile;
- individuazione dei diversi livelli di responsabilità per la ricostruzione della operazione medesima;
- rilevazioni contabili corredate dalla relativa documentazione di supporto;
- trasmissione dei dati e delle informazioni con modalità tali da consentire la tracciabilità dei vari "passaggi".

**

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
ART. 25 QUATER D.LGS 231/2001

Tale articolo è stato introdotto dall'art. 3 Legge 14 gennaio 2003 n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale firmata a New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di evasione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p);
- istigazione a commettere uno de delitti contro la personalità dello Stato (art. 32 c.p).

"In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999. "

*

Per quanto concerne le ipotesi di reato sopra descritte, si ritiene che l'attività svolta dalla SERMOLAB srl non presenta, in relazione alle predette, profili di rischio da rendere ipotizzabile la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Risulta, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice Etico.

**

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
ART 25 QUATER 1 D.LGS 231/2001

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p successivamente modificato ed integrato), ed ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001.

"In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.".

*

Per quanto concerne l'ipotesi di reato sopra descritta, si ritiene che l'attività svolta dalla SERMOLAB srl non presenta, in relazione alla predetta, profili di rischio da rendere ipotizzabile la sua commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Risulta, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice Etico.

**

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
ART. 25 QUINQUES D.LGS 231/2001

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (3).
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3."

I reati citati sono:

- **Art 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."
RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

- **Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile**

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile**

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter] (2).
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.
Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali ."
RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

- **Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico (con utilizzo di minori)**

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità."
RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

- **Art. 600 - quater.1 - Pornografia virtuale.**

"*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."
RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

Art. 600 quinquies c.p. - Turismo sessuale minorile

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro."
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 601 c.p. - Tratta di persone**

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età."
RISCHIO IRRILEVANTE

- **Art. 602 c.p. - Acquisto ed alienazione di schiavi**

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni".
RISCHIO IRRILEVANTE

REATI CONTRO LA PERSONALITA': INDIVIDUAZIONE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO

Per quanto riguarda le fattispecie di reato sopradescritte, si ritiene che l'attività svolta dalla SERMOLAB srl non presenta, in relazione alle predette, se non per alcune di loro, e solo in via meramente ipotetica (art. 600 c.p., art. 600 ter c.p., art. 600 quater c.p. e art. 600 quater 1 c.p.), profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità dello loro commissione nell'interesse o a vantaggio della società medesima.
Nei casi predetti, fermo restando quanto su precisato e specificato, nell'evidenziare come, per le caratteristiche dei reati presi in esame, le figure aziendali interessate possono coinvolgere tanto gli apicali che i subordinati, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, prestano, per qualsiasi titolo o ragione, attività in favore della società, si ritiene esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice Etico.

**

ABUSI DI MERCATO
ART. 25 SEXIES D.LGS 231/2001

La Legge n. 62/2005 ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), introducendo l'articolo sopra richiamato, estendendo, così, l'ambito delle responsabilità amministrativa degli enti alle condotto che integrano tali abusi.
Gli interventi più importanti hanno riguardato il TUF.
"In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto."
I reati richiamati sono:

-Tuf ART. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

"E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)."

-TUF art. 185 manipolazione del mercato

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni .
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa

appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni"

*

In relazione alle ipotesi di reato previste dalla presente parte speciale, le predette non risultano applicabili e riconducibili alla SERMOLAB srl.

**

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ART. 25 SEPTIES D.LGS 231/2001

La Legge 123/2007 ha per la prima volta previsto la responsabilità dell'ente in conseguenza di un reato colposo, commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Trattasi di colpa specifica consistente nella volontaria inosservanza di norme precauzionali, volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.
Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può, quindi, individuarsi nei datori di lavoro (Art. 2087 c.c.: il datore di lavoro deve garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile, con suo obbligo di aggiornarsi), nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.
La giurisprudenza ha, difatti, affermato che il datore di lavoro può andare esente da responsabilità qualora l'evento lesivo sia diretta conseguenza di una condotta abnorme del lavoratore stesso, ossia strana ed imprevedibile, tanto da porsi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
Il datore di lavoro, che le norme in materia di salute e sicurezza individuano come garante dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore, può, comunque, trasferire ad altri soggetti tale posizione di garanzia, mediante una delega espressa di poteri, autoritativi e decisionali, all'interno dell'organizzazione aziendale, risultante da atto scritto specifico e dettagliato.
Per tale figura di reato l'interesse o vantaggio dell'Ente consiste nell'aver risparmiato risorse economiche nella fase di organizzazione del piano di sicurezza.
"*In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."
I reati citati sono:

-Art 589 c.p. - Omicidio colposo
"*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni
[III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope .
[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici"
Nel reato in esame l'evento dannoso può essere realizzato tramite un comportamento attivo, qualora un soggetto agente ponga in essere una condotta con cui lede l'integrità di altro individuo, oppure mediante una condotta omissiva, ossia non intervenendo per impedire l'evento dannoso.
Solitamente, la condotta attiva viene posta in essere dal dipendente che svolge direttamente mansioni operative e materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera gli obblighi di vigilanza e controllo.
L'elemento soggettivo del reato è la c.d. "colpa specifica", ossia la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Perché il reato in esame possa configurarsi è necessario che vi sia nesso di causalità tra la colpa e l'evento dannoso.
RISCHIO BASSO

-Art. 590 c.p. - Lesioni colpose gravi o gravissime

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima , della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni .
[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale"
In maniera analoga all'ipotesi di reato precedente, anche nel caso in esame l'evento dannoso può realizzarsi tramite una condotta attiva o omissiva.
E' sempre prevista una "colpa specifica".
Anche per la configurazione del reato in esame, coì come chiarito per l'ipotesi di omicidio colposo, occorre che vi sia nesso di causalità tra colpa ed evento dannoso.
RISCHIO BASSO

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI:

INDIVIDUAZIONE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO

In relazione alle figure di reato ora esaminate, occorre preliminarmente evidenziare come la SERMOLAB srl ha provveduto ad adeguarsi alla normativa di cui al D. lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, valutando i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel relativo Documento di Valutazione dei Rischi in vigore, corredato dall'Organigramma della Sicurezza e da tutta la necessaria documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale documento consente di conoscere l'attività di prevenzione e controllo svolta dalla società in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e nel quale, attraverso il dettagliato esame dei fattori di rischio potenzialmente esistenti all'interno della stessa, le loro reciproche interazioni, nonché valutazioni, è stato istituito un sistema di gestione permanente ed organico finalizzato alla riduzione e controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori, attraverso la previsione ed attuazione, nonché controllo, di specifiche misure di prevenzione e/o protezione.

Quanto già operato dalla società in materia, consente di poter confermare le misure già in atto, eventualmente migliorandole, nell'ipotesi in cui si dovessero verificare innovazioni di carattere organizzativo o tecnico in materia di salute e sicurezza.

La società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, così come specificato nella parte generale del Modello 231 aziendale.

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, RSPP, dipendenti, collaboratori, nonché a qualsiasi altro soggetto che, non osservando la normativa antiinfortunistica, potrebbero commettere i reati sopra individuati e descritti, i quali sono, pertanto, tenuti, al rispetto ed adozione dei comportamenti previsti dalla normativa in materia per la prevenzione dei rischi e per il loro assiduo controllo.

Attività di verifica periodica è, altresì, prevista da parte dell'ODV.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURALI (O PROTOCOLLI DI CONTROLLO E PREVENZIONE).

Fermo restando i protocolli già in essere ed adottati dalla SERMOLAB srl, i destinatari della presente parte speciale devono conoscere e rispettare, si richiamano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti **protocolli di controllo e prevenzione**:

- integrazione tra il modello organizzativo 231 ed il sistema di sicurezza aziendale (T.U. 81/2008).
- analisi dettagliata della casistica di infortuni sul lavoro, malattie professionali e mancati infortuni, condotta per ciascuna unità produttiva e per mansioni; indagine sulle probabili cause.
- Previsione di un canale comunicativo specifico con l'O.d.V. e trasmissione a quest'ultimo di relazioni periodiche, reportistica periodica e segnalazioni inerenti eventuali violazioni di legge e del codice etico in materia di sicurezza.
- Incontri periodici e/o audit fra l'O.d.V e funzioni aziendali esposte al rischio de quo, anche delegando le attività di verifica a specifiche figure professionalmente competenti (RSPP, preposti, consulenti esterni, ecc.).

**

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO
ART. 25 OCTIES D.LGS 231/2001

In materia, il 04.12.2014 è stato approvato definitivamente il disegno di legge che ha introdotto, con decorrenza dal 01.01.2015, nel nostro ordinamento, il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.), nonché, tra le altre novità, inasprimenti di pena in relazione ai delitti di riciclaggio e di reimpiego (art. 648 bis e art. 648ter). La nuova formulazione dell'articolo in esame, modificato dalla L. 15.12.2014 n. 186 art. 3, in vigore dal 01.01.2015, è la seguente:
"*In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"
Le ipotesi di reato previste sono:

-Art. 648 c.p. - Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose proveniente da qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
RISCHIO BASSO – IRRILEVANTE

-Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."
Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,

ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
RISCHIO BASSO – IRRILEVANTE

-Art. 648ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."
Chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
RISCHIO BASSO – IRRILEVANTE

-Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"
L'introduzione, a decorrere dal 01.01.2015, del reato di autoriciclaggio, ha modificato l'art. 25 octies del d.lgs 231/2001, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con conseguente possibilità di sanzionare gli stessi nell'ipotesi in cui i relativi portatori di interesse, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, il bene o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. È prevista condizione di non punibilità in relazione a quelle condotte nelle quali il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinati "alla mera utilizzazione o godimento personale".
Esempi:
Qualora i proventi derivanti dall'evasione fiscale, o dal risparmio di imposte generato da dichiarazioni infedeli, siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

RISCHIO BASSO-IRRILEVANTE

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE FUNZIONI AZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO

Per quanto riguarda le fattispecie di reato sopradescritte, si ritiene che l'attività svolta dalla SERMOLAB srl non presenta, in relazione alle predette, profili di rischio se non in via meramente ipotetica anche in relazione alle prestazioni fornite ad utenti privati.

Aree a rischio possono, comunque, essere individuate in quelle che, per lo svolgimento della propria attività, possono comportare l'utilizzo di denaro e/o altri proventi (ad es. il settore acquisti ed il settore commerciale), nonché quelle aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi (ad es. il settore amministrativo e finanziario).

Le figure aziendali interessate possono coinvolgere tanto gli apicali che i subordinati, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, prestano, per qualsiasi titolo o ragione, attività in favore della società, e per i quali si ritiene esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice etico, che devono conoscere e rispettare, nonché la Procedura Operativa 231.1.

**

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
ART. 25 NOVIES D.LGS 231/2001

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941"

I reati citati dall'articolo in esame sono:

-Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. A bis e comma 3 L. 633/1941);
-Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati SIAE (art. 171 bis L. 633/1941);
-Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno (art. 171 ter L. 633/1941);
-Omessa o falsa comunicazione alla SIAE (art. 171 septies L. 633/1941);
-Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato (Art. 171 ocities L. 633/1941).

*

Per quanto riguarda le fattispecie di reato sopra descritte, si ritiene che l'attività svolta dalla SERMOLAB srl non presenta, in relazione alle predette, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità dello loro commissione nell'interesse o a vantaggio della società medesima.
Le figure aziendali interessate possono riguardare tanto gli apicali che i subordinati, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, prestano, per qualsiasi titolo o ragione, attività in favore della società, e per i quali si ritiene esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice etico, che devono conoscere e rispettare.

**

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001

Il legislatore, con la L. 116/2009 art. 4, ha introdotto l'articolo di cui trattasi, prevedendo, così, un reato comune a condotta attiva che fa sorgere responsabilità penale in capo a coloro che inducono a rendere dichiarazioni mendaci, o a non renderle, all'autorità giudiziaria.
"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."
Il reato citato è:

-Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."
Tale condotta si realizza nei confronti di coloro (indagato o imputato) che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'ambito di un procedimento penale, e ciò nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

*

Per quanto riguarda le fattispecie di reato sopra descritta, si ritiene che la sua commissione appaia solo astrattamente, e non concretamente ipotizzabile, in relazione all'attività svolta dalla SERMOLAB srl che non presenta, difatti, in relazione alla predetta, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della sua commissione nell'interesse o a vantaggio della medesima.
Le figure aziendali interessate possono coinvolgere tanto gli apicali che i subordinati, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, prestano, per qualsiasi titolo o ragione, attività in favore della società, e per i quali si ritiene esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice etico, che devono conoscere e rispettare.

**

REATI AMBIENTALI
ART. 25 UNDECIES

La responsabilità dell'ente è stata estesa ai reati ambientali dal D.lgs 121/2011 emanato in attuazione direttiva 2008/99 CE.
Il legislatore nazionale è stato vincolato a introdurre sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente, per le sole "gravi violazioni" della disciplina europea in materia ambientale.
In materia, il 19.05.2015 è stato approvato definitivamente dal Senato il Disegno di Legge n. 1345/2015, pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28 maggio 2015, Legge 22 maggio 2015 n. 68, in vigore dal 29.05.2015, che ha introdotto, nel nostro codice penale nuovi specifici delitti contro l'ambiente, con l'inserimento del Titolo VI – bis.
Il provvedimento in esame ha inasprito l'apparato repressivo degli Eco reati, inserendo nuove fattispecie delittuose in materia ambientale, quali: Inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; Impedimento del controllo; Omessa bonifica.
Di tali nuovi reati, sono imputabili all'ente, ai fini della responsabilità amministrativa, ed inseriti nell'articolo 25 undecies del D.lgs 231/01, quello di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività nonché le circostanze aggravanti previste dall'art. 452 octies c.p..
Trattasi di delitti che prevedono pesanti sanzioni e che rendono in molti casi applicabili i più invasivi strumenti procedurali previsti dal sistema per prevenire gli illeciti considerati di maggiore gravità.
Per i delitti ambientali è stato, difatti, previsto un raddoppio dei termini di prescrizione, così come sono stati previsti sconti di pena (da metà a due terzi) nel caso di ravvedimento operoso, ossia se l'imputato, precedentemente al dibattimento di primo grado, evita conseguenze ulteriori, o provvede concretamente alla messa in sicurezza e alla bonifica. Così come è' stato previsto uno sconto ridotto da un terzo alla metà nei confronti di chi aiuta gli inquirenti a ricostruire il fatto o individuare i colpevoli.
Il provvedimento ha, altresì, previsto aggravanti in presenza di associazioni mafiose finalizzate a commettere delitti contro l'ambiente o a controllare concessioni o appalti in materia ambientale, nonché in caso di semplice associazione a delinquere e se vi è partecipazione di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.
La legge ha introdotto, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto ed il profitto del reato e delle cose servite a commetterlo o, comunque, di beni di valore equivalente nella disponibilità del condannato, prevedendo che i proventi confiscati siano destinati alla bonifica. E' stato, altresì, previsto, che il giudice, in caso di condanna o patteggiamento, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato.
Alla condanna per i reati ambientali, in base alle nuove disposizioni, consegue anche l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
La L. 68/2015 ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale) una nuova parte VI bis (dall'art. 318 bis all'art. 318 octies) relativa alla "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", relativa ossia alla disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale, ovvero quelle che non hanno cagionato ne un danno ne un pericolo attuale all'ambiente, nonché ha inserito modifiche in particolare negli artt.

242, 257 e 260.
Il Legislatore ha introdotto modifiche anche in relazione alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.
Il predetto provvedimento è altresì intervenuto sull'art. 25 Undecies del D.Lgs. 231/01, così modificandolo, estendono la responsabilità amministrativa da reato degli alti ad alcuni dei nuovi delitti introdotti:
"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
c) per la violazione dell'art. 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'art. 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'art. 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
1 bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, per un periodo non superiore ad un anno per il delitto di cui alla citata lettera a;
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo

periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231."
Le fattispecie di reato previste sono:

-Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1)delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2)di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata"
Si tratta di un reato di danno e di evento (per il suo perfezionamento è necessaria la causazione di un danno ambientale) che prevede anche un requisito di illiceità speciale (relativo alla condotta) consistente nel fatto che l'azione delittuosa, per essere tale, deve essere abusiva.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'Ufficio del Massimario (Settore Penale – relazione n. III/04/2015 del 29.05.2015) che ha superato le questioni di tipo interpretativo nate intorno all'avverbio **"abusivamente"**, stabilendo come, in materia ambientale è suggerita *"….una lettura della situazione abusiva non confinata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestatamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse, così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa*; *la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l'avverbio abusivamente come riferito come "a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti".*
Il primo comma dell'articolo in esame, nel rappresentare che la "compromissione" o il "deterioramento" devono essere "significativi" e "misurabili", sta a significare che la situazione di pericolo o di danno deve avere una certa rilevanza, escludendo tutte le ipotesi di scarsa incidenza sull'originario assetto dei beni tutelati. Deve essere, appunto, significativa, ma anche apprezzabile, ovvero oggettivamente rilevabile, potendosi escludere ogni riferimento a limiti quantitativi posti da specifiche disposizioni (come ad es. quella in materia di scarichi), perché, altrimenti, sarebbero stati espressamente indicati o richiamati con termini meno vaghi.
RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

-art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".
Il testo fa salvo il caso previsto dall'art 434 c.p. (attuale cosiddetto disastro innominato), al fine di evitare il pericolo che fatti oggi compresi in questa ampia fattispecie non siano sussumibili in futuro nella nuova fattispecie di disastro ambientale, dai contorni più definiti, e che quindi siano esposti ad una improvvida depenalizzazione.
RISCHIO BASSO – IRRILEVANTE

-art. 452 - quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

" Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."
RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

-art. 452 –sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà"

Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti per le ipotesi di compromissione o deterioramento dell'ambiente e per quelle in cui dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Per "alta radioattività", la normativa di settore, normalmente, si riferisce a materiale ad "alta attività", la cui definizione è indicata nell'art. 2 D. Lgs. 52/2007 (Attuazione della Direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane) che stabilisce come per "sorgente ad alta attività" si intende la sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività, al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato, è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al predetto decreto.

La disciplina di settore offre alcune definizioni della nozione di materiale radioattivo, collegate a diverse normative di riferimento, tra cui: "materie nucleari", "prodotti e rifiuti radioattivi" e "materia radioattiva".

RISCHIO BASSO – IRRILEVANTE

-art 452 – octies c.p. – Circostanze aggravanti

"*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale"*

RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

727 c.p. bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di specie di esemplari di animali o vegetali selvatiche protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 733 c.p. bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro."
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 137 Codice Ambiente - Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro .
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro .
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni .
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro .
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto

incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."
La disposizione in esame contiene quattordici fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta dalla fattispecie incriminatrice alcuna specifica e concreta idoneità lesiva, né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto, con la conseguenza che non vale ad escludere l'illeceità del fatto tipico la constatata mancanza, in concreto, di un pericolo per l'ambiente.
Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da chiunque, di fatto si tratta però di reati propri dell'imprenditore o, comunque, di colui che esercita l'attività artigianale o produttiva di servizio.
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 256 Codice ambiente - Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che

abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (2).
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236."
RISCHIO BASSO

-Art. 257 Codice Ambiente - Reati in materia di bonifica dei siti

*"**Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza,

bonifica e ripristino ambientale.
4. ***L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”***
Con la L. 68/2015 sono state apportate all’articolo in esame le modifiche aggiunte in neretto.
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 258 Codice Ambiente - Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione (3).
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto .
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e'

effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".
La disposizione in esame contempla una molteplicità di illeciti, ora di natura penale ora amministrativa, per lo più incentrati sulla violazione di adempimenti prescritti dalla legge, in particolare, sulla violazione degli obblighi di presentazione della comunicazione annuale al catasto (comma 1), di tenuta dei registri di carico e scarico (comma 2), di compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti.
RISCHIO BASSO

-Art. 259 Codice Ambiente - Traffico illecito di rifiuti

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto."
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 260 Codice Ambiente - Attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
***4 bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca** "*
Con la L. 68/2015 sono state apportate all'articolo in esame le modifiche aggiunte in neretto.
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 260 bis Codice Ambiente - SISTRI sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

"I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta .

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila .

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della

scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati .
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi .
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta .
9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo .
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie ."
La disposizione in esame contempla una serie di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI (od a coloro che vi si iscrivono, pur avendone solo la facoltà), che non ottemperino alle varie prescrizioni da esso imposte.
La SERMOLAB srl non ha attivato la procedura SISTRI, non essendone obbligata ai sensi di legge.
RISCHIO BASSO - IRRILEVANTE

-Art. 279 Codice Ambiente - Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione dell'emissioni in atmosfera

"Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente .
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione .
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio

un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro .
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro .
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva".
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 1 L. 150/1992 - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ***con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila*** *chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. ***In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni****.*
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ***è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila****. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria."*
Con la L. 68/2015 sono state apportate all'articolo in esame le modifiche aggiunte in neretto.
RISCHIO IRRILEVANTE

Art. 2 L. 150/1992 - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ***con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno****, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. ***In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi***

ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ***è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila****. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.*
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, ***è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila****.*
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato."
Con la L. 68/2015 sono state apportate all'articolo in esame le modifiche aggiunte in neretto.
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 3 bis 1 L. 150/1992 - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione.

"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo"
RISCHIO IRRILEVANTE

- Art. 6 L. 150/1992 - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione.

"Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. ***Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila****.*
5. ***Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila*** *.*
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione"
Con la L. 68/2015 sono state apportate all'articolo in esame le modifiche aggiunte in neretto.
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 3 L. 549/93 - Reati in materia di ozono ed atmosfera - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)
L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito"

RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 8 D.lgs 202/2007 - Inquinamento doloso

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali"
RISCHIO IRRILEVANTE

-Art. 9 D.lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."
RISCHIO IRRILEVANTE

REATI AMBIENTALI: INDIVIDUAZIONE FUNZIONI ANZIENDALI INTERESSATE ED AREE A RISCHIO REATO

In ragione dell'attività svolta dalla SERMOLAB srl, i rischi ambientali di cui all'articolo 25 undecies, così come modificato dalla recente riforma, appaiano nella maggior parte dei casi, non applicabili all'ente.
Le residuali ipotesi, in cui è stato, tuttavia, previsto un rischio, lo stesso è realizzabile solo in via meramente ipotetica.
La società, attese le sue caratteristiche, in quanto società avente meno di 10 dipendenti, come da visura della CCIAA del 20.03.2015, ha previsto ed attuato specifica procedura per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, pericolosi e non, prodotti, affidata a ditta esterna, che prevede operazioni di ritiro due volte al mese.
Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, dirigenti, soci, dipendenti, Responsabile di Amministrazione, collaboratori, fornitori, medici, direttore tecnico, personale sanitario, e, comunque, chiunque nell'ambito della società risulta essere coinvolto nei processi sensibili attinenti alle fattispecie di reato sopra descritte.
Tali soggetti devono osservare le norme esistenti in materia, le procedure già in essere per lo smaltimento dei rifiuti, nonché i principi generali di comportamento richiamati dal Codice etico e dal Modello 231.
Tuttavia, tutti i destinatari, in ordine alle proprie competenze devono attuare comportamenti in conformità e nell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che garantiscano il rispetto e la tutela dell'ambiente.

E' fatto loro divieto di:
-Porre in essere, collaborare, o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, individualmente o collettivamente, indirettamente o direttamente, integrino la fattispecie di reato di cui all'art. 25 Undicies del Decreto;
-Violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottate dalla società in materia.

**

REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI TERZI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO ART. 25 DUODECIES D.LGS 231/2001

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 109/2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la previsione dell'articolo su richiamato.
Per gli enti la responsabilità si può configurare solo nell'ipotesi di: 1) impiego di un numero di lavoratori irregolari superiori a tre; 2) impiego di minori in età non lavorativa; 3) sfruttamento.
"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. Art. 12bis D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. sull'immigrazione)."
I reati richiamati sono:

-Art. 22 comma 12 D.lgs. 286/98

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato."

-Art. 22 comma 12 bis D.lgs. 286/98

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

*

Per quanto riguarda le fattispecie di reato sopradescritte, si ritiene che la loro commissione appaia solo astrattamente, e non concretamente ipotizzabile, in relazione all'attività svolta dalla SERMOLAB srl che non presenta, difatti, in relazione alle predette, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della sua commissione nell'interesse o a vantaggio della società medesima.
Appare, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi ed agli obblighi comportamentali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice Etico.